

Messaggio

numero

7762

data

27 novembre 2019

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione totale della Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo di sottoporre alla vostra attenzione le motivazioni a sostegno della revisione totale della Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (RL 550.400; in seguito Lapis). Si segnala che, conformemente allo spirito di revisione della legge, si reputa opportuno suggerire un cambiamento di denominazione della normativa, in modo da esplicitare anche dal profilo formale il carattere radicale della proposta. La scelta è ricaduta sulla dicitura "Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione" (LPPS).

I. INTRODUZIONE

1. Analisi e approccio di lavoro

Negli ultimi decenni questo particolare settore ha registrato una forte espansione e, fatta eccezione per alcune puntuali modifiche, l'attuale legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza, che risale ormai alla fine degli anni '70, non è mai stata oggetto di revisioni di sostanziale importanza. Basti pensare che in quel periodo il numero di agenzie dedite a questo genere di attività era di circa una ventina, mentre allo stato attuale si registrano un centinaio di agenzie presenti sul territorio cantonale. A livello svizzero ci sono invece più di 900 ditte con circa 22'000 dipendenti che lavorano nel campo dei servizi di sicurezza privata¹. Come già preconizzato a suo tempo il fenomeno si è quindi espanso in maniera considerevole. Questo forte aumento delle attività di sicurezza svolte da privati non si è però rilevato privo di problematiche, in quanto si è sviluppato in un quadro giuridico che tocca diversi ambiti delicati e che, purtroppo, ha mostrato alcune zone grigie. Non bisogna infatti dimenticare che si tratta di delineare a partire da dove il monopolio che di principio appartiene allo stato può essere delegato e, di conseguenza, quando i servizi di sicurezza possono essere esternalizzati a privati. Ma non solo. Diversi di questi servizi di sicurezza e /o investigazione sono eseguiti su incarico di privati e sono pertanto fondati su un rapporto di diritto privato e civile. In tale contesto, l'imposizione di delimitazioni di ciò che può o non può essere fatto, interferisce con il principio della libertà economica. Ne discende che tali restrizioni devono essere regolamentate entro i limiti costituzionalmente ammissibili.

¹ cfr. risposta Simonetta Sommaruga alla mozione 16.3723: "Disciplinare finalmente a livello nazionale le prestazioni di sicurezza private" presentata in data 28 settembre 2016 da Priska Seiler Graf.

La presente revisione si prefigge dunque quale obiettivo quello di proporre una revisione totale che tenga conto di questi ultimi fattori, nonché di diversi altri elementi quali ad esempio l'evoluzione subita dal ramo delle attività legate alla sicurezza e all'investigazione privata, il progresso evidenziato dalla nostra società e, non da ultimo, i recenti fatti di cronaca legati alle agenzie di sicurezza, *in primis* su tutti il caso Argo 1. Questo caso ha infatti portato alla luce alcune fragilità del sistema attualmente in vigore; fragilità che sono state oggetto di due distinti rapporti: il primo è il rapporto no. 7398 del 24 aprile 2018 della Commissione della gestione e delle finanze (rapporto di maggioranza), mentre il secondo il rapporto no. 7334 del 24 settembre 2018 della Commissione speciale scolastica. Questi due rapporti, pur evidenziando problematiche diverse, sono entrambi giunti alla conclusione che delle modifiche si rendevano necessarie.

Gli ultimi sondaggi² hanno evidenziato come negli ultimi anni, grazie all'assiduo lavoro svolto dalle autorità di polizia, il numero di infrazioni quali furti e rapine è sceso in maniera considerevole. Nonostante ciò, in un Cantone di frontiera come il nostro, il fattore legato alla sicurezza rimane un tema alquanto sensibile e fonte di diverse discussioni. Non a caso negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole e costante sviluppo nel campo della sicurezza privata.

La Commissione della legislazione nel proprio rapporto no. 6647 R del 27 marzo 2013 sul messaggio 5 giugno 2012 concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati ha esposto le lacune riscontrate nella legge cantonale. La Commissione ha rilevato come l'aumento delle attività di sicurezza a cui si è assistito negli ultimi anni, avvenuto in un quadro giuridico non propriamente definito, ha fatto emergere problematicità sotto diversi punti di vista. Quest'ultima ha, in particolar modo, sottolineato come fosse assolutamente necessario "*istituire l'obbligo sia della formazione di base sia di quella permanente*"³, così come "*domandare la documentazione corrispondente a quella svizzera, in particolare riguardo alle iscrizioni nel casellario giudiziale*"⁴ (ciò che nel frattempo è già stato implementato da anni) o, ancora, rimediare alla mancanza di professionalità di alcuni operatori di questo delicato settore. Un altro problema riscontrato nel suddetto rapporto riguardava la mancata applicabilità del campo d'applicazione della legge al personale incaricato della sicurezza negli esercizi alberghieri e nella ristorazione. Questo difetto, così come un primo miglioramento della formazione, è già stato sanato proprio a seguito del rapporto in questione. Si tiene a precisare come la presente revisione ha mantenuto invariato questo ampliamento del campo d'applicazione al settore della ristorazione e ha altresì tenuto conto di tutte le criticità esposte, cercando di implementarle in maniera soddisfacente. Ad ogni modo, così come suggerito dai rapporti citati sopra, anche il rapporto della Commissione della legislazione era giunto alla conclusione che un adeguamento delle norme si imponeva.

Con la revisione proposta, viene mantenuto il principio secondo cui la misura più efficace per esercitare la sorveglianza su questa professione è quello di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio della stessa. Si è inoltre cercato di porre l'accento sul miglioramento del regime di formazione, prevedendo una formazione di base specifica a dipendenza del ruolo e una formazione continua a moduli e sul miglioramento del sistema autorizzativo tramite la verifica dell'adempimento di determinati requisiti personali e

² Statistica criminale di polizia – Rapporto annuale Ticino 2018 e rapporto annuale Ticino 2017. Sino al 2017 i furti sono diminuiti consecutivamente per 5 anni: nel 2017 sono stati registrati 3'626 furti, ossia il 17% in meno rispetto al 2016, mentre i furti con scasso sono diminuiti addirittura del 29%. Nel 2018 si è invece assistito ad un leggero aumento dei furti, pari al 2% (3'685 furti), mentre i furti con scasso sono aumentati del 4% (1'159). Le rapine sono invece diminuite: nel 2017 vi sono state 49 rapine (ossia 11% in meno rispetto al 2016), mentre nel 2018 si è passato da 49 a 33 (ciò che corrisponde ad una diminuzione del 33%).

³ Rapporto n. 6647 R del 27 marzo 2013 della Commissione della legislazione, pag. 3.

⁴ Rapporto n. 6647 R del 27 marzo 2013 della Commissione della legislazione, pag. 3.

professionali. In tale ottica, l'adozione di una nuova piattaforma informatica risulta essenziale.

Infine si precisa che, laddove il testo di legge indica genericamente "la polizia" o "gli agenti di polizia", s'intendono sia la Polizia cantonale sia le polizie comunali e rispettivi agenti. Quando invece una competenza rimane di esclusivo appannaggio della cantonale, il testo menziona esplicitamente "la Polizia cantonale" rispettivamente "gli agenti della Polizia cantonale".

La revisione in oggetto risponde quindi alle richieste formulate dalle diverse commissioni nei rispettivi rapporti.

2. Caratteristiche principali del progetto

2.1 Obiettivo

Come rilevato in precedenza la forte espansione a cui è stato confrontato questo settore ha evidenziato alcune problematiche a livello di legislazione. Si ritiene quindi doveroso regolamentare in maniera precisa e chiara questo settore, imponendo altresì degli standard elevati in materia di formazione e requisiti personali e/o professionali. Con la prospettata revisione viene pertanto mantenuto l'imprescindibile principio secondo cui la misura più efficace per esercitare la sorveglianza su questa professione è indubbiamente quello di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio della stessa. Non si intende quindi abolire la necessità di prevedere delle disposizioni che permettano allo Stato di vagliare l'idoneità delle persone che intendono svolgere questa professione e di porre dei limiti operativi a cui devono attenersi. Lo scopo è piuttosto quello di adeguare le disposizioni alla realtà locale e alle necessità pratiche di oggi, nonché di definire in maniera chiara i requisiti professionali ed etici che ogni attore del settore deve possedere. A tal proposito sono state inserite alcune novità, quali una piattaforma informatica che garantisca una gestione più semplice delle pratiche e delle tessere di legittimazione che permettano di effettuare controlli più rapidi. Non da ultimo si è cercato di porre l'accento sul miglioramento del regime di formazione, prevedendo una formazione di base specifica a dipendenza del ruolo ricoperto e una formazione continua a moduli.

2.2 Nuovo regime autorizzativo

Con la nuova impostazione sono previsti quattro tipi di autorizzazione: un'autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di sicurezza o di investigazione, un'autorizzazione per dirigere un'impresa di sicurezza e/o investigazione, un'autorizzazione per gli agenti di sicurezza o investigatori privati che sono alle dipendenze di un'impresa e un'ultima autorizzazione per coloro che svolgono attività di sicurezza e/o investigazione a titolo indipendente. A differenza di quanto avviene con l'attuale regime, la nuova autorizzazione per agenti e/o investigatori dipendenti, non sarà più legata ad un'agenzia in particolare. Un agente di sicurezza o un investigatore privato riceverà un'autorizzazione che è legata alla sua persona e che lo autorizza ad esercitare anche per più di un'impresa di sicurezza. Egli non dovrà quindi più richiedere una nuova autorizzazione ogniqualvolta viene assunto da un'agenzia diversa da quella per cui ha già un'autorizzazione. Ciò permetterà una riduzione della burocrazia, un risparmio per i privati e una migliore parità di trattamento.

2.3 Suddivisione precisa delle attività sottoposte ad autorizzazione

Sotto l'egida dell'attuale legge è stato riscontrato che non sempre fosse chiaro quali fossero le attività ad essere assoggettate alla legge, quali invece fossero soggette a semplice notifica o quali invece non rientrassero del tutto nel campo d'applicazione. Ciò ha

fatto sì che diversi operatori del settore operassero in zone grigie. L'attuale progetto si prefigge dunque di ridurre al minimo queste zone grigie andando, da un lato, a eliminare il sistema di sola notifica (i cosiddetti "agenti 8b") e, dall'altro, creando una precisa suddivisione delle varie attività che vengono svolte nell'ambito della sicurezza e dell'investigazione privata. Le attività che non rientrano nella lista delle eccezioni sono attività soggette ad autorizzazione.

2.4 Definizione chiara del rappresentante responsabile

Tramite la prospettata revisione il rappresentante responsabile è destinato ad assumere un ruolo di accresciuta importanza rispetto all'attuale regime. Egli assumerà un ruolo ancor più centrale, in quanto dovrà essere in grado di rappresentare in maniera legalmente valida la società nei confronti di terze persone e dell'autorità. Inoltre fungerà da garante verso le autorità cantonali per il buon funzionamento dell'impresa. A tal fine la legge definirà in maniera precisa gli obblighi e i doveri specifici che il rappresentante responsabile sarà chiamato ad assolvere. Dovendo inoltre disporre di poteri di rappresentanza, il suo ruolo verrà rafforzato anche in seno alla ditta di sicurezza o di investigazione vera e propria. Viste le sue numerose competenze e il ruolo centrale che dovrà ricoprire, anche sotto il profilo della formazione di base, il rappresentante responsabile dovrà rispondere ad esigenze più elevate. Il Consiglio di Stato è dell'opinione che questa nuova impostazione permetta di riportare una certa chiarezza operativa, in particolare per l'autorità di controllo chiamata a intervenire per constatare situazioni di illegalità, in quanto potrà far riferimento a un'unica persona.

2.5 Introduzione di una piattaforma informatica

Come già previsto dal Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, anche la presente revisione prevede l'istituzione di una piattaforma informatica, sotto forma di banca dati, che permetta alla competente autorità di espletare i propri compiti in maniera rapida ed efficace nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, nonché di semplificare la gestione delle varie pratiche autorizzative.

2.6 Formazione

Come constatato dalla Commissione della legislazione nel proprio rapporto n. 6647 del 27 marzo 2013, i recenti fatti di cronaca, ma non solo, hanno evidenziato (a volte) una mancanza di professionalità da parte del personale incaricato di compiti di sicurezza. Anche il rapporto no. 7334 del 24 settembre 2018 della Commissione speciale scolastica ha evidenziato tale aspetto, indicando la necessità di apportare delle migliorie a livello di formazione. Con questa revisione si è quindi voluto riprendere in parte il meccanismo previsto dal Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, il quale prevedeva una formazione teorica di base e una formazione continua. Il progetto mantiene questa struttura, suddividendo in tre categorie la formazione di base a dipendenza del ruolo a cui si ambisce. In base alla categoria verrà poi definito il genere di moduli che bisognerà seguire. La formazione continua è ugualmente prevista sotto forma di moduli.

Il Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione 26 marzo 2017 n. 73.17: Regolamentare ulteriormente le agenzie di sicurezza private, presentata da Massimiliano Ay, aveva indicato che il programma di formazione cantonale sarebbe stato riesaminato. Tramite questa nuova impostazione della formazione, si ritiene di aver dato seguito a quanto affermato nella suddetta risposta e a quanto auspicato dalla Commissione speciale scolastica nel succitato rapporto.

2.7 Nuovo sistema di identificazione

Attualmente un agente di sicurezza o un investigatore privato, qualora disponga di tutti i requisiti necessari, riceve un'autorizzazione a esercitare sotto forma di tessera cartacea. Quest'autorizzazione è legata a un'impresa di sicurezza o di investigazione ben precisa. Ciò significa che se il medesimo agente decidesse di lavorare anche per un'altra società, dovrà ripetere tutto l'iter autorizzativo al fine di ottenere un'ulteriore tessera autorizzativa. Se da un lato ciò porta a effettuare sicuramente un numero maggiore di controlli da parte dell'autorità, dall'altra questo comporta un onere burocratico non indifferente, sia per l'autorità che per il richiedente. La tessera cartacea è inoltre più facilmente falsificabile. Come previsto dal Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, con il nuovo progetto si vuole istituire un nuovo sistema di identificazione tramite tessera formato carta di credito, munita, tra le altre cose, di un codice identificativo che permetta alle autorità di controllo di verificare in maniera rapida e sicura la validità o meno di un'autorizzazione. Inoltre l'autorizzazione non sarà più legata ad un'agenzia di sicurezza in particolare, bensì alla persona. Ciò significa che il titolare, durante il periodo di validità, potrà lavorare per qualsiasi società di sicurezza o di investigazione senza dover ripetere tutto il processo autorizzativo.

2.8 Precisazione dei compiti che l'ente pubblico può delegare a privati

Al fine di dar seguito a quanto promesso in risposta ad alcuni atti parlamentari (cfr. a titolo esemplificativo Messaggio no. 7398 del 23 agosto 2017 "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 marzo 2017 presentata da Massimiliano Ay "Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie!"), sono state valutate diverse opzioni. Giunti alla conclusione che, vietare in maniera incondizionata la possibilità per l'ente pubblico di delegare alcuni compiti a privati sarebbe stato inopportuno, si è quindi proceduto a precisare in maniera formale quali sono i compiti, ritenuti di secondaria importanza rispetto ai fondamentali doveri istituzionali, che su delega dell'ente pubblico possono essere svolti anche da privati, che siano agenzie o indipendenti.

3. Contesto in cui si inserisce la revisione della legge

Oltre alle premesse di cui ai punti precedenti, è anche doveroso contestualizzare le circostanze in cui si situa questa revisione.

Come visto in precedenza in Ticino, dall'8 novembre 1976, è in vigore la Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (RL 550.400; Lapis) ed il relativo regolamento, i quali sottopongono ad autorizzazione le attività private di sicurezza svolte a favore di terzi. Se dal canto loro alcuni cantoni romandi (Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese), dal 1996, hanno aderito ad un concordato proposto dalla Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia (concordato romando), nel resto della Svizzera la situazione è tutt'altro che uniforme. Alcuni cantoni hanno, come il Canton Ticino, la propria legge, mentre in altri non vi è alcuna legge specifica.

Per questo motivo, nel 2010, la Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP) si è fatta promotrice di un progetto di concordato, (Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati) che avesse quale scopo principale quello appunto di uniformare l'assetto giuridico in Svizzera e garantire che tutti i cantoni aderissero a uno fra questi due concordati.

Tramite messaggio n. 6647 del 5 giugno 2012 il Consiglio di Stato ha sottoposto ad approvazione del Gran Consiglio la proposta di adesione al Concordato del 12 novembre

2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (in seguito il Concordato). Proposta che la Commissione della legislazione ha invitato ad approvare con rapporto n. 6647 R del 27 marzo 2013. Il Parlamento ticinese ha deciso il 15 aprile 2013 l'adesione del Cantone Ticino al Concordato.

Nell'aprile 2017, la CDDGP ha deciso che il Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati non avrebbe potuto essere applicato in quanto, dal momento che diversi cantoni non avevano aderito a nessuno dei due concordati, lo scopo principale del progetto, ovvero quello di giungere ad un'armonizzazione del quadro giuridico, veniva a mancare. In virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) ciò avrebbe concretamente significato che diversi fornitori di servizi di sicurezza privata aventi la loro sede in uno di questi cantoni avrebbero potuto esercitare liberamente anche nei cantoni limitrofi in cui invece venivano posti diversi requisiti di formazione, onorabilità e stabilità finanziaria.

Alla luce di questi eventi, e considerato il fatto che un cambiamento dell'attuale assetto giuridico cantonale si è rivelato imprescindibile, è stato deciso di portare avanti un progetto di revisione totale della legge che tenesse conto, da un lato delle criticità emerse nel corso degli anni e, dall'altro, delle esigenze imposte dalla nostra realtà cantonale. Al fine di raggiungere tale scopo sono state valutate diverse ipotesi. La variante per la quale si è deciso di optare è stata quella di estrapolare e adeguare gli elementi giudicati più appropriati e validi presenti nel Concordato, implementando ciò nondimeno alcuni aspetti della Lapis ritenuti positivi.

Ciò premesso, la nostra realtà cantonale (sia da un profilo linguistico che morfologico) rende efficace l'applicazione di una normativa cantonale, anche in assenza di standard minimi federali (che sarebbero ad ogni modo da salutare positivamente).

4. La legge cantonale e sua relazione con la Legge federale sul mercato interno

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore una modifica rilevante della legge federale sul mercato interno. Concepita come legge quadro, detta legge non mira ad armonizzare le normative dei singoli settori, ma si limita a stabilire i principi elementari necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Essa ha infatti quale scopo principale quello di abbattere gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza, istituiti dalle varie legislazioni cantonali e comunali, nonché di eliminare gli impedimenti esistenti alla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno del Paese, in modo da rafforzare la coesione interna del mercato e rendere più competitiva l'economia elvetica nel contesto internazionale (cfr. messaggio concernente la Legge sul mercato interno del 23 novembre 1994, F.F. 1995, n. 1, da pag. 1025). Detto altrimenti, la legge si prefigge di garantire a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa.

Uno degli elementi fondamentali di questa legge concerne l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine, il quale sancisce che, chi stabilisce il proprio domicilio professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività, può prevalersi delle prescrizioni del luogo del primo domicilio. Secondo l'art. 2 cpv. 4 LMI chi esercita legittimamente, in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal suo Cantone di domicilio o di sede, un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività, e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio.

Delle restrizioni del libero accesso al mercato sono ad ogni modo autorizzate a condizione che vengano rispettati i limiti previsti nell'articolo 3 LMI. La LMI stabilisce esigenze elevate in merito all'osservanza del principio di proporzionalità legate alle misure di restrizione d'accesso al mercato. Una valutazione che tenga conto della categoria professionale interessata e della natura dell'attività esercitata è possibile. In questo contesto, il capoverso 3 dell'art. 3 LMI obbliga le autorità a esaminare la proporzionalità delle restrizioni tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine. In tale contesto l'esperienza professionale (pratica acquisita secondo la LMI) assumerà un ruolo importante non soltanto nei casi in cui nel Cantone d'origine non è richiesto alcun titolo, bensì anche quando in tale Cantone l'accesso al mercato è stato ottenuto con un titolo che non dà riconoscimento in virtù dell'art. 4 LMI. L'articolo 2 capoverso 5 LMI sancisce il principio secondo cui è data la presunzione (relativa) di equivalenza delle normative cantonali e comunali. Il diritto al libero accesso al mercato secondo le prescrizioni vigenti nel luogo di provenienza non è tuttavia assoluto: qualora la presunzione di equivalenza (art. 2 cpv. 5 LMI) è confutata, la competente autorità del luogo di destinazione può verificare le capacità professionali e i requisiti professionali. In tal caso delle restrizioni al libero accesso al mercato mediante l'imposizione di oneri o condizioni è ammissibile soltanto se le condizioni dell'articolo 3 capoverso 1 LMI sono soddisfatte.

Tra i vari requisiti richiesti, attualmente nel nostro Cantone l'autorizzazione ai sensi della Lapis viene rilasciata a chi, cumulativamente:

- possiede un'adeguata formazione;
- non è stato condannato per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente iscritti nel casellario giudiziale;
- non dà motivo di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;
- non è sotto curatela generale o non è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- non è fallito o non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- per i suoi precedenti, presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

In merito all'esperienza professionale, per ossequiare il criterio della proporzionalità, la LMI obbliga a riconoscere come sostitutivo del certificato professionale un adeguato periodo di pratica. A questo proposito ci siamo allineati con quanto prescritto dal Consiglio federale ed abbiamo ritenuto come adeguato un periodo di pratica di tre anni⁵. Ne discende che il personale esterno che possa attestare di aver acquisito una pratica professionale irreprensibile per almeno tre anni consecutivi, in futuro potrà essere autorizzato ad esercitare questa attività anche in Ticino.

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti professionali bisogna in particolare tenere in considerazione il delicato settore di cui si sta parlando e dei rischi connessi all'esercizio di tale attività da parte di persone inadeguate dal punto di vista etico e caratteriale. Nell'esercizio delle attività di investigazione e di sicurezza, un esame del requisito relativo alla buona condotta appare infatti essenziale e perlopiù necessario al fine di garantire la sicurezza pubblica. In questo senso la richiesta di presentare un estratto del casellario giudiziale può essere giustificata da un interesse pubblico preponderante (art. 3 cpv. 1

⁵ Secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2004, può essere riconosciuto, quale garanzia di una protezione sufficiente, l'esercizio irreprensibile di un'attività professionale per tre anni consecutivi (FF 2005 409, 430).

lett. b LMI) e conforme al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI), se tale requisito non è stato verificato nel luogo di origine.

Concretamente in ambito di attività di sicurezza e investigazione le casistiche che possono presentarsi sono le seguenti:

- a) Nel Cantone di origine viene rilasciata un'autorizzazione e i requisiti personali vengono controllati: in tal caso, dal momento che le condizioni sono già state esaminate dalle autorità del Cantone d'origine, un riesame delle condizioni non è di principio ammissibile da parte delle autorità del luogo di destinazione. Delle restrizioni sono possibili soltanto se le condizioni dell'articolo 3 cpv. 1 LMI sono soddisfatte.
- b) Nel Cantone di origine viene rilasciata un'autorizzazione alla ditta ma non ai dipendenti e quindi i requisiti personali non vengono controllati: considerato l'ambito in cui si inserisce l'attività di sicurezza e di investigazione, la richiesta di presentare un estratto del casellario giudiziale può senz'altro essere giustificata da un interesse pubblico preponderante (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e conforme al principio di proporzionalità. Un esame di tale requisito è infatti ritenuto di principio fondamentale per garantire la sicurezza pubblica.
- c) Nel Cantone di origine non viene rilasciata alcuna autorizzazione e i requisiti personali non vengono controllati in quanto vi è un'assenza di regolamentazione: considerato l'ambito in cui si inserisce l'attività di investigazione e di sorveglianza, la richiesta di presentare un estratto del casellario giudiziale può essere giustificata da un interesse pubblico preponderante (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e conforme al principio di proporzionalità. Un esame di tale requisito è infatti ritenuto di principio fondamentale per garantire la sicurezza pubblica.

L'applicazione pratica e concreta di quanto sopra è garantita dall'art. 10 del presente disegno di legge.

II. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Dipartimento delle istituzioni, dopo aver raccolto i pareri favorevoli all'interno della Polizia cantonale circa l'impostazione di questa revisione totale, ha dato avvio nel corso del maggio 2019 alla procedura di consultazione sul progetto di nuova legge delle attività di sicurezza e investigazione. La documentazione relativa alla consultazione comprendeva il disegno di legge e la bozza di regolamento, con allegate le rispettive bozze di rapporti esplicativi.

Gli enti e associazioni interpellati sono stati i seguenti:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia
- Dipartimento del territorio
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
- Dipartimento della sanità e della socialità
- Municipi del Cantone Ticino
- Ditte di sicurezza e investigatori privati del Cantone
- Associazione polizie comunali ticinesi (APCTi), c/o Dimitri Bossalini, Presidente
- Tribunale cantonale amministrativo
- Ministero pubblico
- Istituto della formazione continua

- Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
- Sindacato UNIA
- Sindacato OCST
- Commissione Paritetica Sicurezza
- Sindacato indipendente ticinese
- Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD/SSP

Tabella: Riassunto generale della consultazione per la nuova LPPS

Totale destinatari consultazione	208	100%
Totale risposte	50	24%
Comuni totali¹		
Ditte di sicurezza e investigatori privati	19	24%
Altri Dipartimenti	2	50%
Associazioni di categoria	2	33%
Associazione dei Comuni Ticinesi	1	100%
Associazione polizie comunali ticinesi	-	0%
Istituzioni	2	66%
Altri²		
	2	

¹Inclusi quelli che hanno risposto tramite altri enti. I Comuni che hanno inoltrato direttamente le loro osservazioni sono 21.

²Risposte inoltrate da enti, privati o partiti non presenti nei destinatari iniziali.

Principali tematiche emerse dalla procedura di consultazione

In primo luogo si tiene a osservare come la revisione totale della legge sia stata generalmente accolta positivamente dagli enti e dalle associazioni coinvolti.

Le risposte pervenute hanno permesso di disporre di un quadro sufficientemente rappresentativo delle opinioni degli addetti ai lavori e di prendere le decisioni politiche di nostra competenza.

Queste risposte hanno altresì fatto emergere alcune tematiche che sono state condivise da più enti e/o associazioni. Si ritiene quindi opportuno, tramite il presente messaggio, rispondere a tali questioni, riassumendole di seguito in macro-soggetti.

a) Delega dei compiti di controllo alle polizie comunali

Diversi comuni hanno sollevato delle perplessità in merito all'art. 4 della legge. In particolar modo a suscitare preoccupazione è stato il possibile aumento del carico di lavoro a cui sarebbero sottoposte le polizie comunali a seguito della possibilità di delega di compiti di controllo a tali enti. I Comuni contrari a tale delega lamentano sostanzialmente un'imposizione forzata dei compiti di controllo nell'ambito della sicurezza privata, senza che ciò avvenga previo un'approfondita analisi e un successivo accordo fra le parti, creando quindi il rischio di confusione in ambito di ripartizione di competenze di sicurezza. Parte di questi Comuni chiede dunque che, qualora tale delega venga mantenuta, i compiti

di controllo vengano delegati solamente per piccole manifestazioni di carattere locale. Questo in considerazione del fatto che, in tali occasioni le polizie comunali, assumono già autonomamente la gestione generale della sicurezza. Il Consiglio di Stato precisa tuttavia che con l'introduzione di tale disposizione si è voluto istituire una base legale specifica affinché ai comuni (per il tramite delle proprie polizie comunali) sia concessa la possibilità di poter effettuare delle verifiche nell'ambito della sicurezza. Le polizie comunali avranno segnatamente la competenza per eseguire controlli in merito alla validità dell'autorizzazione degli agenti di sicurezza operanti sul proprio territorio, così come fare rapporti e segnalazioni da indirizzare alla Polizia cantonale. Questa opportunità esiste già attualmente ed è prevista ai punti 5.6⁶ e 5.7⁷ dell'Allegato 2 Sezione A del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol; RL563.200). In base a questi due punti l'autorità cantonale ha infatti la facoltà di formulare istruzioni alle singole polizie comunali per effettuare controlli e inchieste nei loro ambiti di competenza. L'introduzione di una disposizione nella LPPS (e nel RLCPol) altro non è che la concretizzazione specifica ed esplicita di questo principio generale, che vuole andare a beneficiare del principio di prossimità, ambito primordiale dei compiti delle polizie comunali.

Con la prospettata introduzione, in futuro, si vuole quindi semplicemente concedere alle polizie comunali (e non obbligarle), a differenza di quanto avviene ora, la facoltà di poter effettuare verifiche in maniera autonoma, senza dover dipendere dal conferimento di un puntuale mandato da parte dell'autorità cantonale. La dimostrazione che un interesse da parte di tali enti a poter effettuare dei controlli in questo ambito esiste, risulta dal fatto che già oggi alcune di loro, in occasione di eventi maggiori, procedono sul proprio territorio a questo tipo di accertamenti, senza tuttavia possedere la competenza formale per svolgerli (in quanto ciò potrebbe avvenire solamente su ordine dell'autorità cantonale competente).

b) Scissione tra attività di sicurezza e attività di investigazione

Alcune delle osservazioni pervenute hanno rilevato come l'attività di sicurezza e l'attività di investigazione siano sostanzialmente diverse e andrebbero pertanto regolamentate con normative *ad hoc* e distinte. Alcune di esse hanno ugualmente auspicato di prevedere una formazione specifica per le attività investigative. Il Consiglio di Stato ha preso atto dei pareri espressi in tal senso, tuttavia ritiene che tale proposta sia contraria all'obiettivo di alleggerimento normativo perseguito dallo Stato, che mira invece a promuovere la chiarezza e la semplicità degli atti normativi nonché di evitare di adottare disposizioni che sono contraddittorie o che possono costituire un doppione. Pur ammettendo che sotto alcuni aspetti le due attività in questione si differenziano, va osservato che sotto diversi altri punti di vista, esse presentano delle peculiarità comuni ad entrambe. Sia le attività di sicurezza che le attività di investigazione sono considerate professioni delicate. Per questo motivo, ad esempio, sia ad agenti di sicurezza che a investigatori privati viene richiesto il possesso dei medesimi e accresciuti requisiti di integrità morale. Anche il sistema autorizzativo e gli obblighi e doveri che queste due figure hanno nei confronti delle autorità sono comuni ad entrambe. Una scissione della legge al fine di regolamentare separatamente queste due attività, significherebbe andare ad appesantire eccessivamente l'impalcatura legislativa esistente, senza che ciò sia giustificato da una reale e preminente necessità.

⁶ Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.

⁷ Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.

Per quanto concerne l'argomento della formazione specifica per le attività di investigazione, si osserva che essa già esiste e, qualora il numero degli interessati lo permetterà, la stessa verrà mantenuta.

c) *Nozione di “circolazione di minima importanza”*

Diverse agenzie di sicurezza hanno sollevato delle perplessità circa la definizione inizialmente fornita per le attività legate alla circolazione di minima importanza. In particolare è stato osservato come il fatto di non sottoporre ad autorizzazione la regolamentazione del traffico solamente qualora vi sia una connessione visuale tra l'inizio e la fine del cantiere (intesa come connessione visuale tra due agenti), possa risultare di difficile applicazione e possa dare adito a interpretazioni di diversa sorta. In alcuni casi infatti la struttura dei cantieri, si modificherebbe e si sposterebbe in corso d'opera, ragion per cui ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione in cui il medesimo cantiere possa dapprima non essere soggetto ad autorizzazione, mentre poco dopo sia necessario dover impiegare agenti autorizzati. Inoltre alcuni cantieri, nonostante siano caratterizzati da una connessione visuale tra l'inizio e la fine dei lavori, presentano situazioni complesse.

Per tutti questi motivi, dopo aver analizzato attentamente la questione, si è deciso di modificare questo aspetto, indicando che non è soggetta ad autorizzazione la regolamentazione del traffico qualora venga chiusa una sola corsia, per un breve tratto di strada e per un lasso di tempo limitato a qualche ora. È stata quindi eliminata la necessità che vi sia una connessione visuale tra l'inizio e la fine del cantiere. Si ritiene che con questa correzione vengano esclusi dal campo d'applicazione della legge solamente quei cantieri che non comportano difficoltà maggiori tali da richiedere l'impiego di agenti autorizzati, in quanto, oltre ad essere limitati a livello di estensione, sono limitati anche a livello temporale.

d) *Banca dati*

Alcuni Comuni hanno insistito affinché alle polizie comunali venga concesso l'accesso alla piattaforma informatica. Questo nell'ottica di poter effettuare i controlli delegati alle polizie comunali in maniera efficace.

Il Consiglio di Stato non ritiene tuttavia che questa soluzione sia attuabile. Questo è dovuto al fatto che la prospettata banca dati sarà integrata in un applicativo di polizia che comprende anche altre banche dati e a cui hanno accesso solamente gli agenti della Polizia cantonale. Limitare l'accesso di questo applicativo solamente alla banca dati in questione comporterebbe un onere (sia dal punto di vista tecnico che logistico) sproporzionato rispetto alla reale utilità e al valore aggiunto che ne potrebbero derivare. Per questo motivo si ritiene che sia sicuramente possibile e ragionevole che le polizie comunali facciano capo alla Centrale Operativa della Polizia cantonale per le verifiche puntuali in tale ambito, analogamente a quanto eseguito in altri contesti di polizia. Inoltre, grazie alla visione d'insieme di cui disporrebbe, questa maniera di procedere permette alla Polizia cantonale di monitorare e garantire una certa coerenza dei controlli svolti in questo ambito.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

CAPITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo	La presente legge disciplina le prestazioni di compiti di sicurezza e di investigazione effettuate da privati o imprese che esercitano nel Cantone, su incarico di privati, riservato l'art. 3.
--------------	---

Con il primo articolo si definisce subito in ingresso ed in modo chiaro, lo scopo e i soggetti della legge, ovvero il disciplinamento di determinate attività, stabilite all'art. 2, qualora esse vengano svolte da persone o imprese private su incarico di privati. Come si vedrà più nel dettaglio in seguito (cfr. commento art. 3), per motivi di opportunità, non si è voluto precludere in maniera perentoria la possibilità per l'ente pubblico di avvalersi del supporto dei privati operanti nel settore della sicurezza. Per motivi di semplicità e intelligibilità, questo argomento è quindi stato trattato in un articolo a parte, limitandosi qui a prevedere esplicitamente la relativa riserva.

Concretamente, lo scopo primario rimane il medesimo rispetto a quello della legislazione attualmente in vigore. A livello formale si è provveduto a precisare che lo scopo si estende anche al disciplinamento delle attività di investigazione, in quanto, come si vedrà in seguito, attività di sicurezza e attività di investigazione vengono distinte.

Art. 2

Campo d'applicazione	<p>¹Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sorveglianza e controlli;b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale;c) protezione di persone o beni;d) trasporti securizzati di persone, beni o valori;e) investigazione;f) gestione di centrali d'allarme con sorveglianza audio e/o video. <p>²Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gestione di centrali d'allarme senza sorveglianza audio e/o video;b) servizio cassa e controllo biglietti;c) circolazione stradale di minima importanza;d) assistenza al pubblico o alla clientela. <p>³Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.</p> <p>⁴Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).</p>
-----------------------------	---

Occorre innanzitutto premettere come il campo d'applicazione della presente legge sia limitato a quelle attività che, tenendo conto del monopolio della forza pubblica, non devono essere eseguite esclusivamente dalla polizia in quanto il loro impatto nello statuto giuridico di una persona è considerato meno invasivo e intenso.

Ciò premesso, il campo d'applicazione alla presente legge necessita di essere precisato sotto diversi aspetti.

In primo luogo è doveroso specificare che la legge si applica a tutte le attività elencate al cpv. 1 a prescindere dal tasso d'occupazione. Ne discende che chiunque esercita queste attività soggiace al campo d'applicazione della legge e necessita di un'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che essa venga esercitata a titolo accessorio, a tempo parziale o a tempo pieno.

Secondariamente, si precisa che la lista di cui al cpv. 1 non è esaustiva. Tramite l'uso del termine *in particolare* si è voluto sottolineare come eventuali altre prestazioni legate alla sicurezza privata o all'investigazione, non espressamente esclusa dal cpv. 2, rientrino nel campo d'applicazione della legge. In tale ottica risulta perciò fondamentale fornire una definizione chiara delle attività escluse dal campo d'applicazione, di modo che i casi dubbi rappresentino l'eccezione. Ad ogni modo la possibilità riservata dal cpv. 3 del presente articolo permetterà al Dipartimento designato di decidere i casi in cui vi siano dei dubbi circa l'assoggettamento o meno di una determinata attività.

Si ritiene che questa nuova impostazione possa apportare maggior chiarezza nel campo d'applicazione della legge e aiuti a meglio precisare gli ambiti in cui le agenzie di sicurezza e/o di investigazione possono operare. Questa strutturazione, in combinazione con i controlli dei requisiti personali e la formazione, dovrebbe poter garantire una maggior qualità delle società e delle persone chiamate ad operare in questo ambito.

Lettera a (cpv. 1)

Anche la "semplice" attività di piantonamento di un luogo o di un oggetto è da intendersi quale attività di sorveglianza ai sensi della lett. a). Analizzando la questione da un punto di vista terminologico piantonare significa vigilare, sorvegliare facendo da guardia a determinati luoghi o individui come misura di sicurezza (cfr. definizione Dizionario Treccani).

L'attività di controllo delle entrate di uno stabile o alle manifestazioni è un'attività che soggiace alla legge. In particolare è ammessa l'applicazione della legge qualora il controllo avviene in un luogo ove il pubblico viene indirizzato o incanalato verso il dispositivo di sicurezza in cui un agente è nella misura di bloccare e/o vietare l'entrata alle persone non desiderate o non in possesso di un biglietto d'entrata. Ciò che non è sottoposto al campo d'applicazione della legge è specificato al cpv. 2 lett. b) del presente articolo, ossia il controllo delle entrate inteso come la semplice verifica dei biglietti d'entrata, senza facoltà di poter intervenire e decidere chi può o non può entrare.

Rientrano quindi sotto la definizione di cui alla lettera a del capoverso 1 segnatamente il controllo agli ingressi e la sorveglianza svolta dal personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione (i cosiddetti "buttafuori"), il servizio di sicurezza di stabilimenti commerciali o industriali nonché il controllo dei titoli di trasporto sui mezzi pubblici. Si precisa che di principio anche il servizio di sicurezza interno delle banche è assoggettato alla presente legge. Questo tipo di personale esercita una vera e propria attività di prevenzione e di primo intervento repressivo, ragion per cui si giustifica la procedura di autorizzazione per coloro che esercitano questo tipo di attività. Unicamente gli agenti autorizzati che lavorano presso un'impresa di sicurezza autorizzata possono venire impiegati per la sorveglianza di esercizi pubblici e solamente loro hanno facoltà di intervenire nei confronti della clientela. In altre parole, la persona che ha la facoltà di bloccare e/o vietare l'entrata alle persone non desiderate o non in possesso di un biglietto d'entrata, necessita dell'apposita autorizzazione.

Anche l'attività di sorveglianza intesa come "ronda" comporta l'assoggettamento alla presente legge. Pertanto, le imprese che eseguono dei compiti di pulizia negli stabili soggiacciono al campo d'applicazione della legge qualora, oltre alle pulizie, esse svolgano

pure dei compiti di controllo o sorveglianza (controllo chiusura delle porte, perlustrazione dei locali, ecc.).

Lettera b (cpv.1)

Per “gestione del traffico” rientrante nel campo d’applicazione della presente legge sono da intendersi segnatamente le seguenti attività:

- disciplinamento del traffico ad incroci o in occasione di manifestazioni con grande affluenza di pubblico;
- controllo e gestione del traffico fermo e della “zona pedonale” ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS; RL 760.110) del 2 marzo 1999, qualora l’esecutivo cantonale decida di delegare tale compito in base alla recente modifica della legge sulle multe disciplinari;
- sorveglianza e gestione del traffico nei cantieri situati sulle autostrade, e sulle strade qualora non rientri nella definizione di circolazione di minima importanza;
- scorta di trasporti speciali e/o eccezionali.

Lettera c (cpv. 1)

Sono considerate prestazioni di “protezione di persone o beni” quelle attività di mantenimento d’ordine, intervento in seguito ad allarme e protezione armata di beni o persone, nonché le prestazioni di conducenti di cani. La protezione di beni consiste nell’occuparsi di proteggere oggetti, generalmente, di valore o beni preziosi da potenziali pericoli a cui sono esposti, come ad esempio furti, danneggiamenti e altri rischi. Rientra in tale categoria anche la protezione di beni immobiliari. Si precisa al riguardo che il valore del bene non è determinante al fine di sapere se si è confrontati con una tale attività o meno. Dal canto suo la protezione di persone è caratterizzata da attività volte a garantire la protezione e la sicurezza personale sia in luoghi pubblici (ad esempio manifestazioni, congressi, scorta di protezione durante gli spostamenti presso il luogo di lavoro o a scuola anche con veicoli) che privati (si pensa ai servizi di protezione delle persone svolti presso il loro domicilio) da potenziali pericoli, quali ad esempio aggressioni, minacce, sequestri, ecc.

Lettera d (cpv. 1)

Rientrano in tale attività le prestazioni di trasporto esercitato a titolo professionale di persone, beni o valori ed effettuato con l’ausilio di veicoli blindati o securizzati. Qualora il trasporto venga effettuato facendo ricorso ad una scorta armata, indipendentemente dal fatto che sia fatto con veicoli blindati o securizzati, bisogna considerare che l’attività rientra nel contesto di questa disposizione. L’attività è quindi caratterizzata dalla sorveglianza e dalla protezione di beni e/o persone durante il loro trasporto.

Non rientrano invece nel campo d’applicazione della legge coloro che, nell’ambito della propria attività commerciale (segnatamente gioiellieri, uffici cambio valute, compra-vendita oro), svolgono dei trasporti di beni o valori per proprio conto senza però l’ausilio di veicoli blindati o securizzati o di scorta armata. Analogo discorso va fatto per i dipendenti che, marginalmente alla propria attività principale, eseguono trasporti per il proprio datore di lavoro. Per attività marginale si considera che essa non debba superare il 10% delle ore lavorative.

Lettera e (cpv. 1)

Con l'uso del termine investigazione si intendono tutte le attività che vengono eseguite su incarico di privati e che riguardano la raccolta di informazioni o dati inerenti persone o beni.

Si tratta sostanzialmente dell'attività volta a scoprire delle informazioni mediante il rilevamento, la ricerca o l'acquisizione di dati, documenti, dichiarazioni, ecc.

Lettera f (cpv. 1)

Fino all'entrata in vigore della presente legge le attività gestite dalle centrali d'allarme non rientravano nel campo d'applicazione della Lapis. Sempre più al giorno d'oggi, però, si riscontra la diffusione di questo genere d'attività in forme diverse, più o meno sensibili. Infatti, allo scopo di prevenire e tutelarsi contro intrusioni indesiderate, il privato cittadino decide di affidarsi a ditte private di sicurezza, incaricandole di effettuare compiti di vigilanza e protezione. L'evoluzione tecnologica e dei modi di vita ha dato luogo all'installazione di un numero sempre maggiore di sistemi d'allarme che, gestiti a distanza, consentono a ditte private di effettuare la sorveglianza in particolare di luoghi o beni. Qualora questa sorveglianza venga effettuata mediante dispositivi che permettono l'ascolto e/o la registrazione di suoni o sono in grado di assicurare la trasmissione e/o la registrazione di immagini, si ritiene che l'attività presenti un potenziale rischio e pertanto deve essere autorizzata. L'operatore incaricato della sorveglianza è infatti in grado, tramite le apparecchiature audio e/o video, di avere accesso a informazioni che meritano protezione in quanto sensibili (codici o posizionamento di casseforti, intervalli di tempo in cui un bene è incustodito, ecc.). Affinché solo persone che adempiono ai requisiti etici e professionali minimi imposti dalla legge possano effettuare una simile attività, una preventiva verifica da parte dell'autorità è quindi senz'altro opportuna, oltre che necessaria. Si è coscienti che con l'esplicita scelta di assoggettare al campo d'applicazione della legge "solo" le centrali con sorveglianza audio e/o video una parte delle centrali che anche potrebbero ipoteticamente svolgere delle attività sensibili non verrebbero assoggettate. Ciò premesso si ritiene che allo stato attuale la presente proposta rappresenti la scelta proporzionalmente più indicata fra un assoggettamento integrale (che appare eccessivo) e la situazione attuale (che appare insufficiente).

Al cpv. 2 sono invece elencate in modo esaustivo le attività il cui esercizio non soggiace alla presente legge e per cui non è quindi necessaria alcuna autorizzazione, né notifica. Questo tipo di attività non soggiace a regime autorizzativo in quanto si ritiene che esse non costituiscano un rischio o un pregiudizio per l'interesse e la sicurezza pubblica. Tali attività non potranno dunque essere svolte indossando una divisa di un'agenzia o con abiti con scritte che possano ingenerare confusione.

Lettera a (cpv. 2)

Non soggiacciono alla legge le attività legate alla gestione di centrali d'allarme qualora esse vengano svolte senza l'ausilio di apparecchiatura audio e/o video, ossia tramite materiale che permette l'ascolto e/o la registrazione di conversazioni o la visione e/o registrazione di immagini. Per essere considerata un'attività che esula dal campo d'applicazione della presente legge, essa deve quindi limitarsi al solo rilevamento di una potenziale situazione di pericolo e all'eventuale coordinamento per l'intervento.

Lettera b (cpv. 2)

Si tratta della semplice attività di distribuzione, verifica o consegna di biglietti d'entrata (per esempio dietro un bancone) senza facoltà di intervenire sulla clientela, ovvero senza la possibilità di poter decidere chi può o non può entrare. A titolo d'esempio si pensa qui ai

bigliettai di cinema, teatri, mostre, musei. Per contro non è esclusa dal campo d'attività della presente legge l'attività di controllo alle entrate di manifestazioni (quali concerti, festival, carnevali, manifestazioni sportive e simili) dove vi è un afflusso rapido e importante di persone e nell'ambito delle quali il ruolo di controllo dei biglietti è pure volto a impedire – fisicamente – l'accesso a persone non autorizzate. In questi casi la collaborazione di personale non autorizzato ai sensi della presente legge è accettabile solo se non vi è dubbio che non abbia facoltà di intervento sulle persone ed è accompagnato da personale autorizzato. Solo il personale autorizzato può indossare la divisa dell'agenzia, mentre gli altri dovranno indossare abiti che si differenziano chiaramente.

Lettera c (cpv. 2)

Per prestazioni di circolazione di minima importanza si intendono quelle attività che non richiedono una particolare formazione siccome hanno un impatto contenuto sulla circolazione. Sono considerate prestazioni di circolazione di minima importanza le seguenti funzioni:

- pattugliatore scolastico;
- pattugliatore in prossimità dei passaggi pedonali;
- gestione dei posteggi;
- regolamentazione del traffico qualora venga chiusa una corsia per un breve tratto di strada e per un lasso di tempo limitato a qualche ora.

La lista è da considerarsi esaustiva, pertanto ogni attività di gestione della circolazione stradale che non rientra specificatamente nella presente definizione è da considerarsi come attività soggetta ad autorizzazione.

Lettera d (cpv. 2)

Svolgono compiti di assistenza al pubblico o alla clientela coloro che, senza avere alcuna facoltà di poter intervenire sulle persone, forniscono informazioni alla clientela o si occupano di accompagnarla alla loro postazione. Essi, come detto, non possono in alcun modo intervenire nei confronti della clientela, impedendole ad esempio di accedere o meno all'evento o alla manifestazione, in quanto il loro è un semplice compito di assistenza.

Il cpv. 3 è stato introdotto affinché l'autorità competente possa valutare eventuali casi dubbi circa l'assoggettamento alla presente legge di determinate attività. In alcune circostanze si è assistito a casi in cui lo svolgimento di un'attività di sicurezza era mascherata dietro a tutt'altra attività per la quale un'autorizzazione di polizia non era richiesta. Ad esempio, sotto il pretesto di esercitare quello che poteva sembrare una semplice attività di pulizia e controllo delle luci e delle porte, si svolgevano in realtà delle vere e proprie attività di ronda e sorveglianza. Affinché la competente autorità sia in grado di combattere eventuali abusi e/o tentativi d'aggiramento della legge si è pertanto voluto riservarle un certo margine decisionale. Essa dovrà pronunciarsi, valutando ogni singolo caso nel concreto, tramite una formale decisione suscettibile di essere impugnata.

Ciò permetterebbe inoltre all'autorità di tenere conto dell'evoluzione di alcune attività di sicurezza o investigazione, derivanti dal costante mutamento delle esigenze della società moderna, così come del repentino progresso tecnologico.

La riserva di cui al cpv. 4 è stata inserita a seguito dell'inserimento nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) della base legale che disciplina le condizioni e gli strumenti tecnici ammessi per le osservazioni nascoste in caso di sospetto abuso assicurativo. Gli articoli 43a e 43b LPGA disciplinano le condizioni per la

liceità della sorveglianza degli assicurati da parte degli assicuratori (osservazione), mentre nell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) vi sono le disposizioni d'esecuzione. Dal rapporto esplicativo di quest'ultima emerge che anche nell'ambito di applicazione della LPGA, nel quadro di una procedura di autorizzazione (art. 7a OPGA), verrà svolto un esame dei requisiti personali e professionali (capacità e conoscenze) volto a garantire che l'osservazione sia svolta soltanto da persone competenti e idonee⁸. Alla luce di questi aspetti e nel rispetto del principio di conformità con il diritto di rango superiore, una riserva in tal senso è giustificata.

Art. 3

Delega di compiti di sicurezza di minima importanza	Il Consiglio di Stato determina i compiti di sicurezza di minima importanza che l'ente pubblico può delegare a privati, autorizzati ai sensi della presente legge.
--	--

Tramite mozione 13 marzo 2017 "Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie" il deputato Massimiliano Ay chiedeva di "valutare il divieto per l'ente pubblico di esternalizzare mandati ad agenzie di sicurezza private, perlomeno in ambiti sensibili [...]" e "[...] valutare che nella legge cantonale figurino espressamente che quanto viene compiuto nell'esercizio delle prerogative del potere statale ("puissance publique") non possa essere in nessun caso delegato ad agenzie private di sicurezza [...]".

Già allora si era giunti alla conclusione che l'introduzione di un divieto assoluto come posto dal mozionante sarebbe stato inopportuno, promettendo tuttavia di valutare, nell'ambito della revisione della Lapis, eventuali e adeguate precisazioni e/o limitazioni (cfr. Messaggio no. 7398 del 23 agosto 2017 "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 marzo 2017 presentata da Massimiliano Ay "Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie!"). Una delle principali motivazioni risiedeva nel fatto che un divieto assoluto avrebbe significato assumere un numero ancora maggiore di agenti e/o assistenti di polizia, generando così un ulteriore costo a carico delle finanze cantonali e comunali.

Determinare a priori quali siano i compiti il cui adempimento spetta esclusivamente alla polizia non è sempre agevole. Ad ogni modo, è bene precisare che con la norma in parola, non si vuole estendere il tipo di attività che l'ente pubblico può delegare alle agenzie private (ad esempio non può e non potrà venir delegato il compito di trasporto dei detenuti fra il carcere e gli uffici della Magistratura e/o della Polizia cantonale). Lo scopo è piuttosto quello di codificare quanto già avviene oggi in ambiti secondari e di minore importanza. Oltre a ciò bisogna considerare che, rispetto ai primari e fondamentali doveri istituzionali che assorbono la maggior parte del lavoro che la polizia è chiamata a svolgere, non si può negare che vi sono anche compiti che sono di minor rilievo, che rivestono quindi un carattere secondario. Per compiti secondari si intendono quei compiti di sicurezza che pur rimanendo di principio una prerogativa dell'autorità pubblica, possono essere delegati a privati in quanto non necessitano per forza di cose di essere compiuti da agenti di polizia. Si tratta quindi di attività che possono essere svolte anche da agenti di sicurezza privata, debitamente formati, in supporto dei corpi di polizia, siccome per importanza e natura sono di minor rilievo e limitate rispetto ai principali compiti che l'autorità è chiamata ad assolvere. In tal modo si permette alla polizia di dedicarsi pienamente ai loro principali doveri istituzionali. In altre parole, quelle attività che si vogliono delegare ad enti privati, sono talmente sussidiarie che l'impiego di agenti di polizia ampiamente formati non è giustificato; né da un profilo della delicatezza del compito né per quanto attiene all'eventuale ingerenza nei diritti dei cittadini, né tantomeno da un profilo dei costi che

⁸ Rapporto esplicativo del 21 settembre 2018 concernente Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

verrebbero messi a carico della collettività pubblica nell'ipotesi in cui venissero impiegati degli agenti di polizia.

Si allude, a semplice titolo esemplificativo, al disciplinamento dell'afflusso e del deflusso del pubblico in occasione di manifestazioni ricreative o sportive di una certa importanza, alla gestione sull'autostrada del traffico pesante o ancora al disciplinamento del traffico presso alcuni cantieri stradali. Impedire all'ente pubblico di avvalersi del supporto di operatori privati significherebbe distogliere del personale per eseguire compiti di rilevanza tutto sommato modesta, a discapito di altri primari e fondamentali doveri istituzionali, assai più importanti. Come era già stato giustamente rilevato dagli allora Consiglieri di Stato, pretendere che la polizia si occupi di vigilanza o di sorveglianza di persone e luoghi, a tempo indeterminato e permanentemente, senza che vi sia almeno il sospetto di un imminente pericolo, non appare infatti ragionevole (cfr. messaggio complementare no. 2164 del 28 luglio 1976). Questo non significa che lo scopo della norma sia quello di autorizzare l'ente pubblico a delegare i propri poteri ai privati, bensì piuttosto far sì che, in determinate e particolari circostanze, ci si possa avvalere dell'apporto di privati (agenzie di sicurezza o indipendenti) che, bisogna ricordare, sono sottoposti all'obbligo di ottenere un'autorizzazione. Questo potrebbe essere il caso quando le forze dell'ordine si trovano in difficoltà e il compito da assolvere non richiede un loro intervento immediato e diretto. Non bisogna inoltre dimenticare che la presente modifica ha voluto porre l'accento sul rafforzamento della formazione e quindi sulla qualità e la professionalità degli attori del campo della sicurezza, ciò che consentirebbe all'ente pubblico di far capo ad agenzie (o indipendenti) serie e collaudate.

Con questa norma, oltre a concretizzare quanto promesso, si intende quindi specificare in maniera esaustiva, nel regolamento, quali sono le attività di sicurezza che l'ente pubblico può delegare agli indipendenti o alle agenzie private di sicurezza. È bene precisare che nel presente contesto, con il termine delega si intende il commissionare un compito di competenza pubblica ad un privato, a prescindere dalla forma e dal modo in cui esso viene delegato (ad esempio delega, mandato, esternalizzazione, ecc.). Appare logico che, affinché l'ente pubblico si avvalga unicamente di operatori privati professionali, ossia con comprovate qualità e adeguatamente formati, è imperativo che essi siano in possesso della necessaria autorizzazione ai sensi della presente legge. Come già preconizzato, si mantiene la convinzione che, mentre determinati compiti devono rimanere una prerogativa esclusiva dello Stato, altri debbano poter essere delegati dallo Stato. Ovviamente questa delega deve essere attentamente ponderata, monitorata e limitata ai soli ambiti che non esigono un intervento immediato e diretto delle forze di polizia. Si tiene a precisare che, conformemente a quanto sancito dall'art. 2 cpv. 4 della presente legge, solo i compiti di sicurezza possono essere delegati o esternalizzati ad entità private. L'ente pubblico non può quindi conferire ad imprese private l'esecuzione di compiti di investigazione. Tale proibizione è volta ad impedire che sul territorio cantonale siano presenti investigatori privati che raccolgano informazioni per conto di un ente pubblico (anche estero), in quanto si ritiene che questo compito rientri fra le attività che lo Stato non può delegare a privati.

In aggiunta si sottolinea che, rispetto all'attuale Lapis, la presente revisione di legge sancisce esplicitamente, all'art. 21, l'obbligo per gli agenti di sicurezza di rispettare il monopolio della forza pubblica.

Art. 4

Delega dei compiti di controllo	<p>¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle polizie comunali;b) alla commissione paritetica. <p>²I compiti di controllo demandati alla commissione paritetica sono definiti dalla delega conferita dal Servizio.</p> <p>³I compiti di controllo demandati alle polizie comunali sono definiti dal regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012.</p>
--	---

Ad ogni attività autorizzata dallo Stato corrispondono le relative possibilità di controllo. L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni vigila sul rispetto della presente legge. L'autorità può dunque effettuare controlli nei locali delle imprese e delle loro succursali, o sui luoghi di intervento.

Tuttavia, considerata l'intensificazione dei controlli che la Polizia cantonale è tenuta ad assolvere, nonché dell'estensione della competenza di determinati compiti alle polizie comunali, si ritiene utile poter concedere, come d'altronde avviene già in diversi altri ambiti, la possibilità di effettuare delle verifiche nell'ambito della sicurezza e dell'investigazione, oltre alle citate autorità di polizia, anche alla commissione paritetica. La condivisione di tale facoltà di controllo appare opportuna e proficua poiché, grazie alla buona conoscenza delle specifiche realtà locali da parte delle polizie comunali e delle dinamiche professionali del settore legato alla sicurezza da parte della Commissione paritetica per il ramo della sicurezza privata (CoPa), permetteranno di apportare un prezioso valore aggiunto al lavoro già svolto dalla Polizia cantonale.

In tale contesto sarà fondamentale la collaborazione e il coordinamento fra le varie autorità competenti.

Le polizie comunali avranno segnatamente la competenza per eseguire controlli in merito alla validità dell'autorizzazione degli agenti di sicurezza e degli investigatori privati operanti sul proprio territorio, così come fare rapporti e segnalazioni da indirizzare alla Polizia cantonale.

CAPITOLO SECONDO – BANCA DATI

Art. 5

Banca dati a) disposizioni generali	<p>¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati cantonale delle persone che richiedono l'autorizzazione ad esercitare attività di sicurezza e investigazioni.</p> <p>²Il Dipartimento è competente per la gestione della banca dati relativa alle attività private di sicurezza e/o di investigazione e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.</p> <p>³Lo scopo della banca dati è il controllo dell'adempimento dei requisiti della presente legge da parte delle persone e delle società che operano nel settore della sicurezza e dell'investigazione privata, al fine di garantire la sicurezza pubblica.</p> <p>⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla formazione ricevuta, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari e alle condizioni finanziarie.</p> <p>⁵I dati trattati possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino a dopo 10 anni dallo scadere dell'autorizzazione.</p> <p>⁶Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.</p>
--	---

Art. 6

b) disposizioni esecutive	<p>¹Il Consiglio di Stato disciplina i particolari relativi alla banca dati, segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) designa l'organo responsabile per il trattamento dei dati;b) le categorie di dati personali elaborati;c) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;d) l'archiviazione e la distruzione dei dati. <p>²L'organo responsabile per la banca dati relativa alle attività private di sicurezza e investigazione è il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale. Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.</p>
----------------------------------	--

Per l'espletamento dei compiti legali che gli sono attribuiti, il Dipartimento elabora un'ampia gamma di dati personali, anche di natura sensibile. Come in altri settori dell'amministrazione pubblica, l'elaborazione avviene oggi in forma digitalizzata. Nell'era informatica, la digitalizzazione dell'elaborazione dati è volta a gestire in maniera razionale, rapida ed efficace le pratiche. Ciò è ancor più innegabile se si considera che il numero delle pratiche di autorizzazione gestite dal preposto servizio del Dipartimento è in costante e considerevole aumento. Per questo motivo questo strumento rappresenta una condizione imprescindibile nel processo di razionalizzazione di gestione delle pratiche, entro i limiti posti dal diritto. Tramite questo strumento il richiedente avrà inoltre la

possibilità di inoltrare la propria istanza in formato elettronico, così da poter velocizzare l'iter autorizzativo.

Nel testo di legge non viene specificato, in quanto sottinteso, che tutto il processo di elaborazione dei dati dovrà essere gestito in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati. Come prevede il diritto cantonale sulla protezione dei dati, la gestione di banche dati che prevedono l'elaborazione di dati meritevoli di particolare protezione e la loro accessibilità tramite procedura di richiamo devono essere previste esplicitamente da una legge in senso formale che ne disciplini in particolare l'organo responsabile, il contenuto e gli scopi, e che preveda una norma di delega per il disciplinamento delle norme materiali, riguardanti in particolare i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Questo articolo pone quindi il presupposto indispensabile per poter istituire una banca dati in grado di supportare l'autorità nell'espletamento dei propri compiti. In questo strumento verranno catalogati e archiviati i dati necessari al fine di poter verificare i requisiti dei richiedenti, nonché le misure adottate nei confronti dei titolari di un'autorizzazione in virtù della presente legge. Già sotto l'attuale regime l'autorità è in possesso di tali informazioni, tuttavia solo in formato cartaceo, il che crea non poche problematiche: lungaggini legate alla ricerca degli incarti, pericolo di perdita di documenti e necessità di notevole spazio per l'archiviazione dei documenti. Questo strumento risolverebbe in gran parte queste difficoltà in quanto tutte le informazioni sarebbero raggruppate in un solo strumento e sarebbero quindi disponibili in pochi istanti.

Il cpv. 2 della norma attribuisce al Dipartimento designato la competenza di vigilare e gestire la banca dati. Il Dipartimento, in qualità di organo di vigilanza si occupa anche di garantire la sicurezza dei dati raccolti.

Il cpv. 5 ribadisce uno dei principi relativi alla protezione dei dati, secondo cui i dati devono essere conservati soltanto finché lo esige lo scopo del trattamento, prevedendo tuttavia un termine assoluto di cancellazione dei dati da quando l'autorizzazione della persona in questione è scaduta. Oltre il termine di 10 anni i dati devono quindi in ogni caso essere cancellati, a condizione che in questo lasso di tempo non venga fatta nessuna richiesta per una nuova autorizzazione.

Secondo l'art. 6 il Consiglio di Stato emana le necessarie norme di esecuzione. Per quanto riguarda la loro concretizzazione, esse saranno trattate a livello di regolamento ed eventualmente di decreti esecutivi. La Legge definisce il principio, l'esistenza, lo scopo del trattamento e gli utenti dei sistemi d'informazione di polizia. Appare tuttavia opportuno lasciare al Consiglio di Stato il compito di disciplinare, con norme di livello inferiore rispetto a una legge cantonale, gli ulteriori aspetti. Questi hanno infatti un carattere più dettagliato e sono soggetti a modifiche più frequenti (p. es. creazione di autorità nuove, nuovi procedimenti tecnici). La delega al Consiglio di Stato consente di far fronte a queste situazioni nuove con la necessaria flessibilità, sempre nel rispetto dei chiari limiti fissati dalla legge.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge sulla protezione dei dati personali (RL 163.100; LPDP), i dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale. Al cpv. 3 di detta norma viene precisato che la base legale deve prevedere tra le altre cose anche l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti. Tale capoverso provvede a concretizzare le esigenze sopraelencate. È definito utente la persona fisica, persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che è autorizzato, per legge ad accedere liberamente alla banca dati del titolare del trattamento, per consultarne il contenuto.

CAPITOLO TERZO – AUTORIZZAZIONI

Art. 7

Obbligo d'autorizzazione	¹ Le attività di sicurezza e di investigazione di cui all'art. 2 cpv. 1, svolte da persone giuridiche o persone fisiche nel Canton Ticino, sono soggette a preventiva autorizzazione. ² Soggiace all'obbligo di autorizzazione anche chi, a livello operativo, impartisce ordini o gestisce l'organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione sottoposte ad autorizzazione.
---------------------------------	--

La norma intende evidenziare come le attività di sicurezza e di investigazione esercitate da privati non siano di principio liberamente accessibili a chiunque. L'esercizio delle attività elencate all'art. 2 cpv. 1 da parte di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono subordinate alla domanda e all'ottenimento di un'apposita autorizzazione di polizia, volta ad accertare l'adempimento nel richiedente degli indispensabili requisiti minimi di carattere etico e professionali imposti dalla legge. Tenuto conto del particolare settore di attività che la presente legge intende regolamentare, si ritiene del tutto legittimo imporre l'obbligo dell'ottenimento di un'autorizzazione di polizia, in quanto dettato da evidenti interessi pubblici.

Come verrà esposto in seguito, ciò impone un preventivo controllo da parte dell'autorità per verificare se coloro che vi aspirano, adempiano i requisiti necessari per un corretto svolgimento della professione.

La norma in questione, intesa a restringere l'accesso ad una determinata professione sottoponendola ad un regime autorizzativo di polizia, tocca da vicino le libertà personali ed in particolare la libertà economica. La libertà economica, garantita dall'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I 97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 140 I 218 consid. 6.3; 135 I 130 consid. 4.2; 132 I 282 consid. 3.2; 125 I 276 consid. 3a; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney, Bundesverfassung Basler Kommentar, Basilea 2015, art. 27 n. 16 e segg.). Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse restrizioni della libertà economica che poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente interesse pubblico e ossequiano il principio della proporzionalità. I Cantoni possono in particolare apportare delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali (STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017; STA 52.2016.598 del 30 marzo 2017).

Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le attività in parola possano essere subordinate al rilascio di un permesso di polizia in quanto sorrette da un riconosciuto interesse pubblico (DTF 109 Ia 130; Tschannen - Zimmerli, "Allgemeine Verwaltungsrecht", Berna, 2005, pag. 370), ovvero la sicurezza pubblica e la tutela dei beni di polizia.

Il regime autorizzativo è quindi una misura volta al raggiungimento di un doppio obiettivo: da un lato a promuovere la professionalità di coloro che operano in questo settore, e dall'altro a garantire che queste delicate attività vengano esercitate soltanto da persone che diano completo affidamento sul piano della correttezza professionale.

Al cpv. 2 si è voluto apportare maggior chiarezza ad un aspetto sino ad oggi ancora un po' lacunoso. Si è quindi voluto specificare come pure la persona che si occupa di eseguire i rapporti d'entrata, o che si occupa di gestire l'organizzazione della sicurezza (come ad esempio la valutazione del dispositivo di sicurezza, la scelta delle postazioni degli agenti o altre operazioni legate al coordinamento della sicurezza) o, ancora, che a livello operativo impartisce degli ordini agli agenti di sicurezza, esercita delle attività di sicurezza ai sensi della presente legge e deve pertanto disporre di un'autorizzazione.

Ciò include tutti i collaboratori di un'agenzia che operano sul terreno nel corso di un impiego (dalla preparazione fino alla completa smobilitazione). Eventuali presenze legate alle pubbliche relazioni, al "marketing", all'amministrazione, alla pianificazione o ad altri motivi non strettamente operativi devono essere chiaramente distinguibili, non possono avere nessun ruolo attivo per rapporto all'impiego operativo dei collaboratori e non devono ingenerare confusione nel ruolo sia verso i collaboratori che verso il pubblico e/o le autorità. Ad essere determinante ai fini dell'assoggettamento non è quindi la funzione ricoperta in seno alla ditta (come ad esempio direttore, membro della direzione o altro), bensì il ruolo concretamente svolto: dal momento in cui viene esercitato un ruolo attivo e/o operativo è necessario disporre dell'autorizzazione ai sensi della legge. In caso di dubbio decide il Dipartimento.

Art. 8

Tipi di autorizzazione	<p>¹Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) agenzia di sicurezza e/o investigazione;b) direzione di un'agenzia;c) agenti di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un'agenzia;d) esercizio di attività svolte a titolo indipendente. <p>²L'impiego di cani di intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto unicamente ad una preventiva notifica.</p>
-------------------------------	---

Al cpv. 1 viene menzionato in quali ambiti è necessaria l'autorizzazione. Con la nuova legge si prevedono quattro tipi di autorizzazione:

- a) autorizzazione per poter gestire un'impresa di sicurezza e/o investigazione, ossia l'autorizzazione che deve ottenere l'impresa per esercitare delle attività di sicurezza o investigazione nella forma commerciale;
- b) autorizzazione rilasciata ad un rappresentante responsabile al fine di poter dirigere a livello operativo un'impresa di sicurezza e/o di investigazione;
- c) autorizzazione personale degli agenti che svolgono attività di sicurezza o di investigazione alle dipendenze dirette di un'agenzia di cui alla lett. a. Questa autorizzazione permette loro di svolgere concretamente il proprio lavoro;
- d) autorizzazione necessaria per coloro che intendono esercitare attività di sicurezza o di investigazione a titolo indipendente e individuale, ovvero senza l'ausilio di alcun personale alle proprie dipendenze. Non si ritiene che colui che esercita come libero professionista debba soddisfare i medesimo requisiti necessari per la gestione di un'impresa (lett. a), tuttavia egli dovrà possedere alcune prerogative in più rispetto al semplice agente di sicurezza o investigatore dipendente.

Si precisa che anche le succursali, siano esse con la sede principale in Svizzera o al di fuori del territorio nazionale, necessitano di ottenere un'autorizzazione.

Al cpv. 2 viene semplicemente precisato che gli agenti che vogliono impiegare i cani nelle proprie attività devono preventivamente notificare all'autorità competente, tramite apposito formulario, tale intenzione. I requisiti minimi da rispettare per l'impiego dei cani vengono fissati nel Regolamento.

Art. 9

Funzione del rappresentante responsabile	<p>¹Il rappresentante responsabile è la persona fisica di riferimento nei confronti dell'autorità, alla quale è rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b).</p> <p>²Ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile, formato ai sensi degli art. 17 e 20 del regolamento.</p> <p>³Egli può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo delle attività di sicurezza e/o di investigazione, salvo eccezioni pronunciate dall'autorità designata dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴Gli obblighi specifici che spettano al rappresentante responsabile sono definiti nel regolamento.</p>
---	---

Con tale revisione si è voluto formalizzare e definire in modo chiaro la figura del rappresentante responsabile. Una gran parte delle attività di sicurezza e/o di investigazione sono svolte per mezzo di società che, sino ad oggi, necessitavano di un rappresentante responsabile, ma questi poteva essere un semplice agente di sicurezza con qualche compito in più. Tale impostazione non è tuttavia più ritenuta soddisfacente. Con la presente revisione si è quindi voluto rafforzare la figura del rappresentante responsabile, il quale è destinato, tra i vari compiti, ad assumere un ruolo di accresciuta importanza nei confronti dell'autorità cantonale.

Il cpv. 1 del nuovo articolo descrive la figura del rappresentante responsabile quale persona fisica, professionalmente formata ed abilitata ad esercitare tramite la concessione dell'apposita autorizzazione. Considerato il rafforzamento della figura del rappresentante responsabile e l'importanza del suo ruolo, egli dovrà seguire una formazione più importante.

A scanso di equivoci, al cpv. 2 viene precisato che, per poter esercitare, ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile. Si tratta di una conseguenza del rafforzamento della figura del rappresentante responsabile.

Sempre considerando la delicatezza del settore, l'importanza dei compiti e l'affidabilità sono degli elementi essenziali per assicurare il diligente svolgimento dell'attività, che di fatto circoscrive la capacità di conduzione del rappresentante ad un solo entità.

La descrizione delle responsabilità e dei doveri legati all'attività del rappresentante responsabile sono demandati al regolamento di applicazione.

Art. 10

Personale di altri cantoni	<p>¹Le persone giuridiche e fisiche provenienti da un altro Cantone che intendono esercitare sul territorio cantonale attività di cui all'art. 2 cpv. 1 devono notificarsi al Dipartimento.</p> <p>²A coloro che provengono da un Cantone in cui non è richiesta nessuna autorizzazione possono essere imposti oneri o condizioni supplementari.</p> <p>³Rimangono riservate le disposizioni della Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI).</p>
-----------------------------------	--

A livello nazionale la non discriminazione è sancita dall'art. 2 cpv. 4 LMI che garantisce a chi esercita legittimamente un'attività lucrativa nel luogo di origine di poter, di principio, esercitare la propria attività anche in altri cantoni. Concretamente, questo significa che le persone interessate non saranno tenute a chiedere un'autorizzazione nel luogo di destinazione per esercitarvi la loro attività in quanto potranno esercitare tale attività in virtù dell'autorizzazione rilasciata nel luogo del primo domicilio.

Le restrizioni del libero accesso al mercato sono autorizzate entro i limiti previsti nell'art. 3 LMI. In quest'ambito, l'art. 3 cpv. 1 LMI prevede appunto che agli offerenti esterni non può in linea di principio essere negato il libero accesso al mercato; le restrizioni devono di norma rivestire la forma di oneri e sono ammissibili soltanto se si applicano nella stessa misura agli offerenti locali (lett. a), sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti (lett. b), e sono conformi al principio di proporzionalità (lett. c).

A mente dello scrivente Consiglio di Stato, il delicato settore professionale interessato, la natura delle attività svolte e i rischi connessi al loro esercizio, impongono un'attenta valutazione dei singoli casi. Qualora l'adempimento dei requisiti personali non è stato esaminato dalle autorità del Cantone d'origine, appare giustificato da un interesse pubblico preponderante (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) – ossia la tutela della sicurezza pubblica - e conforme al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI), imporre delle restrizioni del libero accesso al mercato, verificando l'adempimento dei requisiti applicabili nella stessa misura agli offerenti locali. In questo senso la richiesta di presentare un estratto del casellario giudiziale può quindi essere giustificata.

Diverso il caso in cui nel luogo di provenienza dell'offerente vi sono delle normative che garantiscono una protezione degli interessi pubblici equivalente alle normative del luogo di destinazione e che disciplinano l'accesso al mercato. Qualora l'autorità del luogo di provenienza abbia già provveduto alla verifica dei requisiti personali, l'autorità di destinazione dovrà accordare l'accesso al mercato secondo una procedura semplice, rapida e gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI). Una limitazione dell'accesso al mercato potrà essere messa in pratica solamente nel caso in cui la presunzione di equivalenza sia confutata e nel rispetto degli art. 3 cpv. 1 e 2 LMI.

Art. 11

Agenzia	Un'agenzia può ottenere un'autorizzazione d'esercizio se: a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento; b) è iscritta a registro di commercio cantonale; c) dispone di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una succursale in Ticino; d) ha designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di rappresentare la società.
----------------	--

Per agenzia di sicurezza o di investigazione, si intende qualsiasi società, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che impiega del personale al fine di esercitare delle attività di sicurezza e/o investigazione sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge.

Con questa definizione di agenzia si vuole includere qualsiasi tipo di entità giuridica, persone giuridiche e non, che esercitano tali attività sia a titolo principale che a titolo accessorio. Ne discende che, in questa definizione, rientrano anche le associazioni ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (RS 210; CC) che offrono delle prestazioni di sicurezza e/o investigazione, indipendentemente dal fatto che perseguono uno scopo di lucro o meno.

Un'agenzia di sicurezza e/o investigazione che intende professare sul territorio cantonale dovrà disporre di determinati requisiti, di modo che l'autorità possa verificarne, almeno in parte, l'affidabilità. L'autorizzazione di polizia mira quindi a salvaguardare il pubblico riguardo ai rischi insiti nelle attività svolte da imprese di sicurezza non idonee o negligenti. Oltre al requisito relativo all'obbligo di disporre di un'assicurazione RC, già richiesto con la legge attualmente in vigore, un'agenzia dovrà essere iscritta a registro di commercio, dove dovrà figurare uno scopo sociale connesso all'attività svolta, e sarà tenuta a designare una persona in qualità di rappresentante responsabile. Un'agenzia di sicurezza e/o di investigazione non può quindi esercitare in assenza di un valido rappresentante responsabile, anche se già in possesso di un'autorizzazione.

Si ritiene che le condizioni poste per ottenere questo tipo di autorizzazione rispettino il principio di proporzionalità, in quanto possono essere ritenute necessarie e sufficienti per poter avere un effettivo controllo da parte dello Stato, nei limiti costituzionalmente ammissibili.

Art. 12

Rappresentante responsabile	<p>Può ottenere un'autorizzazione a dirigere un'impresa o una succursale chi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea rispettivamente dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno 2 anni;b) svolge l'attività professionale nell'impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di commercio;c) ha l'esercizio dei diritti civili;d) è persona di buona condotta e garantisce un'attività irreprensibile;e) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all'esercizio della professione;f) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14.
------------------------------------	--

L'articolo riprende in sostanza quanto previsto dall'art. 5 cpv. 1 e 2 del Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati con alcune modifiche, perlopiù redazionali.

Il rappresentante responsabile proveniente da uno Stato terzo dovrà essere titolare di un permesso di domicilio da almeno due anni. I cittadini dell'UE/AELS che intendono svolgere questa funzione dovranno invece essere semplicemente in possesso della necessaria autorizzazione per svolgere l'attività lucrativa oppure essere regolarmente notificati.

Con il requisito di cui alla lett. b) si intende sottolineare in modo inequivocabile il ruolo del rappresentante responsabile. Egli dovrà disporre del diritto di rappresentare in maniera legalmente valida la società e dovrà pertanto essere iscritto al registro di commercio. Ciò significa che il rappresentante responsabile dovrà poter stipulare i negozi che comporta lo scopo societario, come ad esempio sottoscrivere contratti di mandato o altri contratti di fornitura di prestazioni, rappresentare la società nei confronti delle autorità, ecc. Durante tutta la durata della sua nomina egli deve sempre essere in grado di esercitare il suo diritto di rappresentanza. Una limitazione della rappresentanza per mezzo della firma collettiva a due è ammissibile.

Dato che la decisione di sottoporre determinate attività a regime autorizzativo di polizia tocca da vicino le libertà personali, in particolare la libertà economica garantita dall'art. 27 cpv. 1 Cost., ogni eventuale limitazione deve poggiare su di una base legale sufficiente, deve essere giustificata da un preminente interesse pubblico e ossequiare il principio della proporzionalità. Il requisito di cui alla lett. d) mira a fornire la base legale per poter negare l'autorizzazione a coloro che, ad esempio, hanno commesso dei reati incompatibili, per la loro gravità e natura, con la professione in questione. Si ribadisce che, essendo questo un settore particolarmente delicato, solo persone fidate dal punto di vista etico e professionale devono poter svolgere questo tipo di professione.

Per l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione è quindi fondamentale poter basare la propria decisione con piena cognizione di causa, ovvero conoscendo in maniera dettagliata i trascorsi dei richiedenti. Il casellario giudiziale tuttavia non sempre fornisce un quadro completo della situazione delittuosa del richiedente. Per questo motivo risulta essenziale poter consultare altre fonti che siano in grado di fornire un quadro completo delle persone. Oltre a tutte le casistiche di cui all'art. 14, è suscettibile di non godere di buona reputazione, rispettivamente di non garantire un'attività irreprensibile, in particolare chi ha procedure penali in corso o chi figura nelle banche date di polizia. In merito a queste due evenienze, si pensa ad alcuni casi in cui, sebbene vi sia la possibilità che a casellario non figurino più (o ancora) alcuna iscrizione, per la loro natura e gravità, la commissione di alcuni reati risulta talmente grave da costituire un impedimento inequivocabile al rilascio dell'autorizzazione in quanto incompatibili con la professione che

si vuole intraprendere. Si cita, a titolo di esempio, il reato di omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona e rapimento, ecc. Oltre a ciò possono risultare inconciliabili con la professione anche eventuali informazioni riguardanti reati puniti solo a querela di parte per i quali quest'ultima non è stata sporta o vi è stato un recesso di querela, come ad esempio casi di violenza domestica o disagi famigliari, così come informazioni legate alla situazione psichica o in caso di sospettata dipendenza da stupefacenti o altre sostanze. L'autorità dovrà basare la propria valutazione su circostanze concrete ed esaminare caso per caso e, nell'eventualità di sospettata incompatibilità, dovrà effettuare chiarimenti supplementari. Le informazioni riguardanti un'eventuale incompatibilità (anche se non più iscritte a casellario) possono essere estrapolate anche da *open sources* (giornalismo, segnalazioni, ecc.). In tal caso l'autorità dovrà verificare la fonte ed effettuare i necessari accertamenti, garantendo il diritto di essere sentito. All'autorità competente deve pertanto essere accordato un ampio margine di manovra.

Così come previsto sotto il regime del suddetto Concordato, il rappresentante responsabile dovrà altresì seguire e terminare con successo una formazione specifica (lett. e), oltre a quella prevista per i dipendenti.

Si ritiene che le condizioni poste per ottenere questo tipo di autorizzazione rispettano il principio di proporzionalità, in quanto possono essere ritenute necessarie e sufficienti per poter avere un effettivo controllo da parte dello Stato, nei limiti costituzionalmente ammissibili.

Art. 13

Agente di sicurezza o investigatore privato	<p>¹Può ottenere un'autorizzazione ad esercitare l'attività di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente, chi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea rispettivamente dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio;b) ha l'esercizio dei diritti civili;c) è persona di buona condotta e garantisce un'attività irreprensibile;d) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all'esercizio della professione;e) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14. <p>²Chi esercita a titolo indipendente, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, deve disporre di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento.</p>
--	--

L'articolo riprende in sostanza quanto previsto dall'attuale art. 5 con alcune modifiche. Colui che vuole ottenere l'autorizzazione quale agente di sicurezza o investigatore, deve soddisfare i requisiti personali menzionati dal presente articolo, così come aver seguito e terminato con successo una formazione teorica di base con il relativo esame finale.

A differenza del rappresentante responsabile, per l'agente di sicurezza o l'investigatore privato proveniente da uno Stato terzo è sufficiente essere titolare di un permesso di domicilio valido.

Per quanto riguarda il commento della lett. c) si rimanda a quanto illustrato nel commento della lett. d) dell'articolo precedente.

Si ritiene che le condizioni poste per ottenere questo tipo di autorizzazione rispettano il principio di proporzionalità, in quanto possono essere ritenute necessarie e sufficienti per poter avere un effettivo controllo da parte dello Stato, nei limiti costituzionalmente ammissibili.

Art. 14

Rifiuto dell'autorizzazione	L'autorizzazione è rifiutata a chi: a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata; b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi; c) è sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni; e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.
------------------------------------	---

Tale disposto riprende l'integrale versione dell'attuale art. 8, il cui scopo è quello di poter negare l'autorizzazione a coloro che non dispongono dei requisiti necessari per intraprendere questa professione. Tenuto conto del particolare settore di attività che la legge si prefigge di regolamentare, con questa disposizione si esige che, coloro che intendono operare nel campo della sicurezza e dell'investigazione, adempiano ad accresciuti requisiti di integrità morale.

La lett. a) permette di verificare tramite casellario giudiziale gli antecedenti criminali del richiedente. È il richiedente a fornire tale documento: né il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) né l'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 (RS 331) costituiscono una base legale sufficiente per permettere all'autorità che rilascia l'autorizzazione di consultare il casellario giudiziale informatico VOSTRA. Il richiedente, tramite l'estratto del casellario giudiziale per privati, è così in grado di fornire le informazioni di cui alla lett. a). Considerato che l'estratto del casellario giudiziale per privati si limita alle informazioni circa le condanne subite e non contiene alcun riferimento in merito a eventuali procedure penali pendenti, è stata introdotta alla lett. e), la quale è la base legale necessaria per permettere alle competenti autorità di consultare le banche dati di polizia, compresa quella istituita dalla presente legge. Ciò permetterà all'autorità competente di tener conto nella decisione di diniego dell'autorizzazione, anche di informazioni provenienti da altre fonti, a prescindere dal fatto che un'eventuale condanna sia stata cancellata o meno dal casellario giudiziale. Queste informazioni sono indispensabili per poter fornire un quadro completo del richiedente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, poiché, vista la delicatezza degli incarichi svolti, è fondamentale che soltanto persone che diano completo affidamento sul piano della correttezza professionale e morale esercitino queste attività. Questo disposto, in buona sostanza, permette all'autorità di considerare la situazione di una persona in maniera più ampia e di stabilire se vi siano elementi che, concretamente, permettono di dubitare della sua idoneità alla professione, anche qualora eventuali condanne iscritte a casellario giudiziale siano già state cancellate (STA 52.2018.19 del 20 agosto 2019, consid. 3.3).

Oltre a quanto appena detto si richiamano i contenuti del Complemento al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 nonché del relativo Rapporto della Commissione della legislazione.

Art. 15

Procedura di rilascio	¹ L'autorizzazione è rilasciata, su istanza, dal Dipartimento competente. ² Per il rilascio dell'autorizzazione è riscossa una tassa. ³ Il Dipartimento può sospendere la procedura di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione qualora a nome del richiedente risultino ancora pendenti delle fatture inerenti la presente legge.
------------------------------	--

La norma ricalca in buona sostanza i contenuti dell'attuale art. 6. Come sotto l'attuale regime, l'autorizzazione viene rilasciata dal competente servizio del Dipartimento, il quale per tale servizio percepisce una tassa di cancelleria, il cui ammontare è fissato nel Regolamento.

Affinché si possa evitare che a chi non dovesse pagare una tassa prevista dalla presente legge, venga comunque rilasciata un'autorizzazione, si è voluto introdurre la possibilità di sospendere la procedura nei confronti di tale persona fintanto che l'importo non venga saldato (cpv. 3).

Art. 16

Durata e validità	¹ L'autorizzazione è valida 3 anni e non è trasferibile. ² Su richiesta può essere rinnovata purché i presupposti per il rilascio siano adempiuti e non vi siano motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 14. ³ Il Dipartimento competente può rilasciare delle autorizzazioni di durata inferiore a 3 anni.
--------------------------	---

Innanzitutto va precisato che l'autorizzazione è strettamente personale e non più legata ad una specifica agenzia. Nel caso quindi di scioglimento di una persona giuridica, o di assunzione presso un'altra agenzia, i titolari conservano sempre l'autorizzazione personale ricevuta.

Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni la norma riprende la medesima durata dell'attuale art. 6, ossia tre anni. Occorre specificare che in caso di domanda di rinnovo dovranno nuovamente essere presentati tutti i documenti necessari previsti dal Regolamento, in quanto l'autorità procederà di nuovo alla verifica dei requisiti. Infatti per quanto si tratti del rinnovo di un'autorizzazione già concessa, la situazione di fatto va giudicata per rapporto alle condizioni attuali. In altri termini ogni qualvolta viene richiesto un rinnovo, tutti i presupposti richiesti dalla legge vanno interamente rivalutati e ciò perché un'autorizzazione di polizia, non conferisce nessun nuovo diritto soggettivo al suo beneficiario (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo, 1993, n. 999 e giurisprudenza ivi citata). Pur avendo deciso di rinunciare ad inserire un termine minimo entro il quale inoltrare il rinnovo, va da sé che l'istanza dovrà pervenire in tempo utile. Non occorre precisare a livello di legge che un'autorizzazione scaduta non è più valida, e questo anche se una richiesta di rinnovo è pendente. Colui che indugerà nel domandare il rinnovo ne assumerà pertanto le conseguenze.

In aggiunta, con il cpv. 3, si è voluto concedere al Dipartimento la possibilità di rilasciare delle autorizzazioni di una durata inferiore a 3 anni. Nella pratica si è potuto constatare come questa prerogativa trovi la sua utilità ad esempio nei casi in cui, nei confronti del richiedente, vi sia un procedimento penale ancora pendente, per il quale appare eccessiva una decisione negativa, ma che suscita comunque dei dubbi, o qualora si voglia tener sotto controllo il quadro giudiziario del richiedente il cui casellario giudiziale presenta una

condanna per un reato che tuttavia, a sé solo, non costituisce un sufficiente motivo di rifiuto dell'autorizzazione.

Art. 17

Estinzione	L'autorizzazione si estingue: a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; b) con la rinuncia del titolare; c) con la revoca definitiva.
-------------------	--

Il prospettato articolo, oltre ad essere ovvio, riprende l'attuale art. 10, ragion per cui non si ravvisa la necessità di formulare aggiunte nel commento.

Art. 18

Revoca	<p>¹Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione a chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;b) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale in vigore nel settore;c) in qualità di titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a), b) e d), non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta. <p>²Il Dipartimento può inoltre revocare l'autorizzazione all'impresa di sicurezza e/o di investigazione qualora uno o più dipendenti violino gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamento applicabili.</p> <p>³Il Dipartimento comunica ai terzi interessati la decisione di revoca.</p>
---------------	---

Riprende parzialmente l'attuale art. 9, con la differenza che la possibilità di revocare l'autorizzazione all'impresa di sicurezza o investigazione è previsto in un capoverso separato. Al cpv. 1 si trovano invece le circostanze in cui l'autorità può revocare l'autorizzazione agli agenti di sicurezza (dipendenti e indipendenti), agli investigatori e ai rappresentanti responsabili.

Alla lett. b) è stato precisato che anche a chi contravviene in maniera ripetuta e/o grave agli obblighi stabiliti dal Contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale in vigore nel settore può essere revocata l'autorizzazione. In tale ottica il Dipartimento revocherà le autorizzazioni esclusivamente sulla base delle decisioni della Commissione paritetica cresciute in giudicato. Per quanto concerne la messa in atto di tale procedura è doveroso indicare che si è tutt'ora in attesa di una risposta in merito alla sua attuabilità da parte della precitata Commissione. A dipendenza della risposta che giungerà, si procederà ad adeguare questa normativa di conseguenza e ad informarne il Parlamento.

Con la lett. c) di cui al cpv. 1 si vuole cercare di limitare l'espandersi del fenomeno dei "fallimenti a catena", fenomeno che negli ultimi anni è emerso in maniera importante anche nel mercato del lavoro ticinese. In un ramo professionale così delicato, come quello della sicurezza e dell'investigazione privata, questo fenomeno causa fragilità dell'impiego

e precariato dei dipendenti, concorrenza sleale alle aziende che si conformano con la legislazione in vigore, così come rischi importanti alla popolazione in materia di gestione della sicurezza. Al fine di adeguarsi con la realtà del momento, si ritiene quindi necessario introdurre un capoverso che specifichi che l'autorizzazione ad una società di sicurezza, ad un rappresentante responsabile o ad un indipendente, verrà concessa unicamente qualora non vi siano debiti pregressi in ambito oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta.

Con il cpv. 3 viene creata la base legale esplicita per permettere al Dipartimento competente di comunicare, in particolar modo ai datori di lavoro, le decisioni di revoca al fine di ridurre il rischio che persone non autorizzate continuino a svolgere le attività nonostante abbiano perso il diritto di esercitarle.

CAPITOLO QUARTO – OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UN'AUTORIZZAZIONE

Art. 19

Doveri in relazione alle autorità	<p>¹Il titolare di un'autorizzazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) annunciare alla Polizia cantonale la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente importanti qualora il suo intervento si riveli necessario;b) informare su richiesta la polizia sulle misure di intervento adottate o previste;c) evitare di ostacolare le azioni della polizia, di enti di primo soccorso o di altre autorità; essi sono tenuti a collaborare con le autorità di polizia;d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate in relazione alle attività della polizia;e) trasmettere alla Polizia cantonale qualunque oggetto e/o informazione che potrebbe avere rilevanza penale;f) identificarsi per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora richiesto. <p>²Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.</p>
--	---

Con tale disposizione si è voluto stabilire degli obblighi specifici che i titolari di un'autorizzazione devono adottare nei confronti della polizia. Se da un lato vi sono degli obblighi che prevedono un dovere di partecipazione attivo (lett. a), b), c) e e)), dall'altra ve ne sono altri che enunciano l'obbligo di astenersi (prima parte della lett. c) e la lett. d)).

Alla lett. a) si obbliga i titolari di un'autorizzazione ad annunciare alla polizia la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente *importanti*. Con l'uso di questo termine si è voluto esplicitare che alla polizia vanno segnalati unicamente gli incidenti maggiori, ossia di una certa rilevanza (e dunque in ogni caso tutti i reati d'ufficio). I titolari non sono tenuti e non devono nemmeno, ad esempio, informare la polizia dei veicoli posteggiati abusivamente.

Alla lett. b) si pensa in particolar modo alla trasmissione di concetti d'impiego nell'ambito di manifestazioni, come meglio precisato nel regolamento. L'autorità di polizia di riferimento sarà precisata ulteriormente in sede di Regolamento.

Alla lett. c) si definisce l'obbligo di evitare di ostacolare le azioni della polizia o di altre autorità, quali ad esempio pompieri, soccorritori, ecc. Di riflesso, i titolari di un'autorizzazione hanno il dovere di collaborare con le autorità di polizia. Nei confronti di

quest'ultime questo obbligo deve essere inteso in senso lato e si estende dal semplice annuncio della constatazione di un reato d'ufficio alla trasmissione delle informazioni che consentono alla polizia di espletare i propri doveri e di portare avanti, se del caso, le proprie indagini.

Con la lett. d) si è voluto precisare che i titolari di un'autorizzazione hanno altresì l'obbligo di mantenere il segreto, e quindi garantire la non divulgazione, di tutte quelle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito del proprio lavoro qualora vi sia un qualsiasi (possibile) coinvolgimento delle autorità di perseguimento penale.

Tramite la lett. e) si fissa l'obbligo per gli agenti privati di sicurezza di consegnare oggetti, rispettivamente di fornire informazioni, di rilevanza per un procedimento penale. Rimangono ovviamente riservate le norme sancite dal Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), in particolare le eccezioni.

I titolari di un'autorizzazione hanno il dovere di indentificarsi per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora richiesto da parte delle forze dell'ordine o da altre autorità preposte al controllo (lett. f).

Il cpv. 2 corrisponde all'attuale art. 16 cpv. 3 ragion per cui non si ritiene necessario formulare ulteriori commenti.

Art. 20

Rapporto con terzi	<p>¹La facoltà di intervento su terze persone è riservata esclusivamente agli agenti di sicurezza autorizzati ai sensi della legge.</p> <p>²L'agente o l'investigatore privato, su richiesta, deve definire la sua identità e precisare alla persona in questione che ha facoltà di opporre un rifiuto, in particolar modo alle misure di controllo d'identità e di perquisizione personale.</p> <p>³A chiunque non sia in possesso della necessaria autorizzazione è fatto divieto di adottare un comportamento atto ad indurre terze persone a credere che egli stia esercitando delle attività soggette ad autorizzazione. In caso di dubbio decide il Servizio.</p>
---------------------------	--

Il presente articolo riprende nella sostanza quanto previsto dai vigenti artt. 15 e 16 dell'attuale regolamento, con l'aggiunta di alcune precisazioni, mediante le quali si intende sottolineare che esclusivamente gli agenti di sicurezza in possesso della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge hanno la facoltà di intervenire su terze persone (avventori, partecipanti ad una manifestazione, ecc.) (cpv. 1). La legge si prefigge, tra le altre cose, di tutelare la sicurezza pubblica, ovvero anche i privati cittadini. Al fine di sottolineare ancor maggiormente l'importanza di questo aspetto, si è quindi deciso di inserire tale normativa a livello di legge formale e non più solo a livello di regolamento.

Il cpv. 2 definisce il modo in cui i titolari di un'autorizzazione devono agire qualora confrontati con un privato cittadino. L'espressione "definire la sua identità" sta a significare che un agente di sicurezza o un investigatore privato, qualora richiesto, dovrà legittimarsi specificando la propria funzione e l'agenzia per la quale sta operando.

Dal canto suo, con il cpv. 3 si intende evidenziare come, a chi non è in possesso dell'autorizzazione, non è concesso adottare un comportamento atto ad indurre terze persone che egli stia effettuando attività di sicurezza o investigazione sottoposte ad autorizzazione. Con questa precisazione si ribadisce dunque che, chiunque lascia intendere che stia operando nell'ambito delle attività di sicurezza o di investigazione di cui

all'art. 2 cpv. 1, necessita dell'autorizzazione. La norma non è rivolta necessariamente solo alle persone che eseguono personalmente e *de facto* tali attività, bensì anche alle persone che compiono attività a livello operativo, impartendo ordini o gestendo l'organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione (art. 7 cpv. 2). Sono esclusi da tale disposizione coloro che lavorano per un'agenzia di sicurezza ma che ricoprono una funzione esclusivamente amministrativa (ad esempio segretariato, risorse umane).

Art. 21

<p>Primo intervento</p>	<p>¹Nell'esercizio delle loro attività, gli agenti di sicurezza, gli investigatori come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.</p> <p>²Essi non possono ricorrere all'esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente alle disposizioni del codice penale svizzero; b) esercizio del diritto di domicilio; c) arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 218 del codice di procedura penale; d) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni; e) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.
--------------------------------	--

Nel fornire prestazioni di sicurezza attraverso privati va rispettato il monopolio della forza pubblica. Il cpv. 1 mira quindi a sottolineare l'assoluta preminenza delle autorità statali, quali le forze di polizia. In base a questo principio di regola i privati non hanno facoltà di intervenire con l'uso della forza.

La legge prevede, in modo esaustivo, al cpv. 2 cinque casi eccezionali, in cui gli agenti di sicurezza e/o investigatori sono autorizzati a ricorrere alla forza.

Gli agenti di sicurezza possono intervenire con l'uso della forza in situazioni di legittima difesa o stato di necessità esimente (artt. 15 e 17 CP), mentre come ulteriore provvedimento è previsto l'arresto provvisorio ad opera dei privati ai sensi dell'art. 218 del CPP. Oltre a queste situazioni in cui la facoltà di intervento è concessa, l'esercizio del diritto di domicilio permette al titolare di ricorrere alla forza entro certi limiti. Il diritto di domicilio, disciplinato e tutelato dall'art. 13 cpv. 1 Cost., dall'art. 28 CC, dall'art. 186 CP e da norme cantonali, conferisce al suo titolare il potere di disporre, in modo incondizionato e secondo la sua volontà, di un immobile o dei suoi relativi locali. Di conseguenza, se una terza persona non rispetta la volontà del titolare, può essere condotta all'uscita con la forza, in tutta legalità. La facoltà di intervenire da parte degli agenti di sicurezza può inoltre essere estesa in due modi: da una parte vi possono essere consensi spontanei oppure disposizioni contrattuali all'esecuzione diretta, tra colui che dispone della facoltà di intervenire con l'uso della forza e le persone toccate dall'intervento. L'accordo, tacito o esplicito, riguarda il consenso a delegare il monopolio della forza pubblica a terzi. A titolo esplicativo si pensi ai frequentatori di manifestazioni musicali o sportive che comprando un biglietto d'entrata consentono per contratto in maniera esplicita o concludente, che a prescindere dal monopolio della forza pubblica possono venire effettuati determinati interventi dagli organizzatori, come perquisizioni corporali e di oggetti. Sulla base della disposizione contrattuale o del consenso spontaneo si amplia dunque il potere di intervento dell'organizzatore, il quale tuttavia non apporta alcuna modifica al monopolio della forza pubblica poiché questa è irrevocabile (a differenza della disposizione

contrattuale e del consenso spontaneo). Dall'altro lato agli agenti di sicurezza può, nel rispetto del monopolio della forza pubblica, essere concessa una delega di potere dallo Stato, tramite la quale è data la facoltà straordinaria di intervento. A titolo d'esempio si pensi all'art. 67 cpv. 3 OSStr, ossia la regolazione della circolazione stradale effettuata da terzi e non dalla Polizia. Il campo di applicazione di questa possibilità si estende anche in casi di necessità, ad esempio quando gli agenti di sicurezza devono attuare misure coercitive come trattenere le auto parcheggiate abusivamente con un dispositivo di immobilizzazione. Il trasferimento dei compiti statali e dei poteri connessi di intervento ai privati attraverso la delega di potere non comporta la fine della responsabilità dello stato per la presente materia. Anche quando i privati posseggono in maniera legittima la facoltà di intervento, la polizia rimane infatti sempre l'autorità competente per la garanzia della sicurezza interna.

In tutti i casi sopraelencati gli agenti di sicurezza devono rispettare il principio di proporzionalità giusta l'art. 5 cpv. 2 Cost.

Art. 22

<p>Perquisizione personale</p>	<p>¹Gli agenti di sicurezza autorizzati che hanno seguito la formazione specifica possono perquisire persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.</p> <p>²Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di, armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.</p> <p>³Gli oggetti di cui al capoverso 2 sono immediatamente trattenuti dal personale delle agenzie private di sicurezza.</p> <p>⁴La Polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.</p>
---------------------------------------	--

Il presente articolo si ispira all'attuale art. 18, che a sua volta si basa sul concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (RL 569.200). Con questa norma si rafforza la base legale per la perquisizione di persone da parte di agenti di sicurezza che hanno conseguito la formazione specifica prevista dal Regolamento, i quali possono intervenire in due casi.

Gli agenti di sicurezza possono effettuare una perquisizione sulle persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi (quali, ad esempio, stadi di calcio o piste da hockey), locali (quali ad esempio discoteche) o altri luoghi presidiati a questo scopo (quali luoghi riservati a manifestazioni sportive, concerti, commerci, etc.). La possibilità di essere perquisiti da agenti di sicurezza, quindi non da agenti delle forze di polizia, è da leggersi in relazione alla situazione specifica: poiché il monopolio della forza spetta allo Stato, nell'ambito di manifestazioni di massa, gli organizzatori sono tenuti ad informare, almeno in maniera generale, sulla possibilità di essere oggetto di perquisizione (per esempio mediante la posa di cartelli di avviso nella zona interessata, sui biglietti o ancora tramite il proprio sito internet).

La perquisizione personale è concessa soltanto per motivi di sicurezza di sé e di terzi (perquisizione di sicurezza) e comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori

che la persona ha con sé, veicoli nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.

In merito alle perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, visto il delicato ambito, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime. La norma esplicita le modalità di questi accertamenti, i quali devono essere eseguiti da persone dello stesso sesso della persona perquisita, sempre rispettando il principio della proporzionalità secondo l'art. 5 cpv. 2 Cost.

Le armi, le munizioni e gli altri oggetti pericolosi sono all'istante trattenuti dal personale delle agenzie private di sicurezza e immediatamente consegnate alla Polizia cantonale.

La Polizia cantonale deve essere informata dagli agenti di sicurezza sul loro operato. La comunicazione deve avvenire senza indugio, ossia appena l'agire sul campo degli agenti si è concluso. Riguardo agli oggetti che possono essere trattenuti, essi devono essere consegnati alla Polizia cantonale così da evitare possibili dispersioni presso le polizie comunali o altrove.

Art. 23

Armi ed equipaggiamento	<p>¹Il Consiglio di Stato stabilisce le attività per le quali può essere richiesto il permesso di porto d'armi nonché le prescrizioni in materia di armi e equipaggiamento.</p> <p>²Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle armi.</p>
--------------------------------	---

La presente disposizione va ad aggiungersi alle norme di diritto federale e cantonale in materia di armi. Il porto d'armi è ammesso esclusivamente per le prestazioni di sicurezza previste dal Consiglio di Stato. La lista è esaustiva.

Anche per quanto riguarda l'armamento e l'equipaggiamento delle imprese di sicurezza e dei rispettivi agenti, sono da osservare le disposizioni di esecuzione e le raccomandazioni previste dal Consiglio di Stato a livello di Regolamento.

CAPITOLO QUINTO – ASPETTO ESTERIORE

Art. 24

Tessera di legittimazione	<p>¹Oltre all'autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale.</p> <p>²Scaduta l'autorizzazione i titolari sono obbligati a restituire la tessera all'autorità competente.</p> <p>³Gli agenti di sicurezza, nell'esercizio della loro attività, sono obbligati ad avere sempre con sé la tessera ufficiale e a portarla in maniera visibile.</p> <p>⁴Non soggiacciono all'obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli investigatori, in civile, qualora svolgono attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.</p>
----------------------------------	---

Alla fine della procedura di autorizzazione, unitamente all'autorizzazione vera e propria, viene rilasciata una tessera di legittimazione ufficiale. Al Consiglio di Stato è demandata la

competenza di stabilire le informazioni che devono figurare sulla tessera di legittimazione, così come eventuali ulteriori prescrizioni, mentre la competente autorità cantonale stabilirà la modalità di rilascio della tessera. La tessera di legittimazione è personale e, oltre ad essere valida in tutto il territorio cantonale, non è legata ad una specifica agenzia di sicurezza o investigazione bensì alla persona stessa. Esse, durante il periodo di validità, mantengono la loro legittimità anche nel caso di cambiamento del posto di lavoro o impiego per un'altra agenzia. Ciò significa che un agente di sicurezza o un investigatore, indipendentemente dal numero di agenzie per cui lavora, riceverà solamente una tessera di legittimazione.

Al cpv. 2 viene istituito l'obbligo per il titolare di restituire al Dipartimento la tessera di legittimazione qualora l'autorizzazione venga a scadere e non vi sia più l'intenzione di rinnovarla.

Inoltre ogni agente di sicurezza, qualora nell'ambito della propria funzione sia impiegato a svolgere delle attività di sicurezza, è tenuto ad avere sempre con sé la tessera di legittimazione ufficiale e a portarla in maniera ben visibile. Tale obbligo mira a perseguire principalmente due obiettivi: in primo luogo quello di permettere all'autorità di controllo di poter verificare che un determinato agente sia concretamente in possesso dell'autorizzazione e che la stessa sia ancora valida e, secondariamente, di poter identificare in maniera rapida ed inequivocabile le persone che svolgono attività soggette ad autorizzazione. In determinati casi l'obbligo di portare la tessera in maniera visibile potrebbe tuttavia compromettere l'attività svolta. Si pensi, ad esempio, all'investigatore che deve effettuare una raccolta di informazioni senza che debba poter essere identificato o ad una guardia del corpo, la cui identificazione comprometterebbe lo scopo per cui è stato assunto. Pertanto, al cpv. 4 è prevista un'eccezione a tale obbligo per coloro che, per giustificate esigenze di servizio, svolgono attività di protezione di persone o di investigazione. Il genere di attività per cui è ammissibile un esonero è da considerarsi esaustiva.

Art. 25

Tessera di riconoscimento	Le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un investigatore stia esercitando.
----------------------------------	--

Oltre alla tessera di legittimazione ufficiale, ogni agenzia di sicurezza e/o investigazione deve fornire al proprio personale autorizzato una tessera non ufficiale, che permetta alle autorità di controllo di verificare per quale agenzia un determinato agente o investigatore stia lavorando. Non essendo più l'autorizzazione legata ad una specifica impresa di sicurezza e potendo un agente o un investigatore lavorare per più agenzie, questo genere di informazione risulta essenziale per la preposta autorità al fine di poter determinare eventuali responsabilità penali/contravvenzionali da parte del rappresentante responsabile. Per questo motivo è altresì importante che ogni agente e/o investigatore rechi sempre con sé la tessera della relativa agenzia per cui sta svolgendo prestazioni di sicurezza o investigazione. Tuttavia, a differenza della tessera di legittimazione, non vi è alcun obbligo di portarla in maniera ben visibile.

Art. 26

Uniformi, emblemi e veicoli	¹ L'immagine delle imprese di sicurezza e/o investigazione e l'aspetto dei loro agenti dev'essere chiaramente distinguibile rispetto alle autorità e istituzioni statali. In particolare: a) le uniformi, gli stemmi, gli emblemi, le tessere di riconoscimento e i veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia; b) le imprese di sicurezza e/o investigazione e i loro impiegati devono astenersi dall'uso, per designarsi, del termine "polizia" o di qualunque derivato da questo sostantivo. ² Il preventivo preavviso del Dipartimento è d'obbligo e vincolante.
------------------------------------	---

Con questo articolo si vuole impedire l'uso di uniformi, emblemi o veicoli atti a produrre confusione con quelli delle autorità cantonali e comunali, in particolare di polizia.

Al cpv. 2 viene inoltre precisato come, prima di poter essere utilizzato, questo tipo di materiale deve fare l'oggetto di esame da parte del Dipartimento competente, il quale valuterà se non vi sono elementi inadeguati o che potrebbero portare a creare confusione. Il preventivo preavviso rilasciato dal Dipartimento ha carattere vincolante. Ciò significa che eventuali uniformi, emblemi o veicoli non possono essere utilizzati se non sono stati preavvisati favorevolmente.

CAPITOLO SESTO – SANZIONI E PROCEDURA DI RICORSO

Art. 27

Punibilità	Sono punibili ai sensi della presente legge: a) il rappresentante responsabile ai sensi dell'art. 9; b) gli agenti di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti; c) coloro che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività che soggiacciono alla presente legge.
-------------------	--

Ritenuto che con la presente revisione la figura del rappresentante responsabile viene chiaramente differenziata da quella dell'agente di sicurezza e dell'indipendente, l'inserimento di questo articolo costituisce la base legale indispensabile per punire le persone che esercitano attività di sicurezza e investigazione.

Alla lett. c) il comportamento considerato riguarda l'esercizio di attività di sicurezza e investigazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. Benché la giurisprudenza abbia già avuto modo di precisare come l'esercizio non autorizzato di attività commerciali soggette all'obbligo di un permesso, legittima l'autorità cantonale ad intervenire con provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (STA 52.2005.405 del 06.02.2006), con tale disposto si vuole essere il più chiari possibile, così da evitare possibili malintesi.

Si precisa che tale disposizione è applicabile soltanto alle persone fisiche, in quanto l'art. 105 cpv. 1 CP sancisce l'inapplicabilità delle disposizioni sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 CP) alle contravvenzioni.

Art. 28

Contravvenzioni	<p>¹È punibile con una multa di almeno 200 franchi fino ad un massimo di 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.</p> <p>²L'importo minimo per chi esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un'autorizzazione conformemente alla presente legge è fissato a 500 franchi.</p> <p>³L'importo minimo per il rappresentante responsabile che contravviene ai suoi obblighi è fissato a 2'000 franchi.</p> <p>⁴Sono applicabili le disposizioni del codice penale svizzero relative alle contravvenzioni.</p> <p>⁵Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.</p>
------------------------	---

In questo articolo vengono esposte, a livello penale, le conseguenze che la violazione di determinati obblighi e doveri può comportare.

Questa impostazione differisce leggermente dall'attuale regime contravvenzionale. Anche in questo caso ciò è dovuto alla differenziazione delle diverse figure a cui si applica la presente legge. Si osserva che l'importo massimo non viene modificato e rimane fissato a fr. 20'000.--. Ciò che è stato introdotto è un importo minimo pari a fr. 200.--, in quanto si ritiene che la sanzione pecuniaria sortirà un effetto deterrente solo nella misura in cui rappresenti un valore tale da incidere in maniera tangibile sulla situazione di chi commette l'illecito.

Al cpv. 2 viene stabilito che l'importo minimo della contravvenzione per chi fornisce prestazioni di sicurezza o investigazione senza essere in possesso dell'autorizzazione, viene aumentato a fr. 500.--. Anche in questo caso vale il discorso dell'effetto deterrente che si vuole dare alla sanzione pecuniaria.

Il cpv. 3 prevede dal canto suo un importo minimo pari a fr. 2'000. -- per il rappresentante responsabile che contravviene agli obblighi che gli incombono. Ciò è giustificato dalla rilevanza della sua figura e dall'importanza dei compiti che gli spettano.

Al cpv. 4 viene precisato che si applicano le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni. L'art. 105 cpv. 2 CP stabilisce che tentativo e complicità sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Al cpv. 5 viene quindi istituita la base legale per punire anche questi comportamenti. Per quanto riguarda l'istigazione, prevista all'art. 24 CP, si segnala che nella parte riguardante le contravvenzioni non ci sono infatti eccezioni riguardanti questo tipo di partecipazione. Ne discende che essa è punibile in applicazione dell'art. 104 CP, il quale prevede che le disposizioni della parte prima del Codice penale sono applicabili anche alle contravvenzioni.

Art. 29

Competenza	Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
-------------------	--

Il disposto riprende la medesima formulazione dell'attuale art. 22 cpv. 2, che sancisce la competenza del Dipartimento per il perseguimento delle infrazioni commesse nell'ambito della presente legge.

Art. 30

Ricorso	<p>¹Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).</p> <p>²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>³I ricorsi di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.</p>
----------------	--

La disposizione riprende l'attuale art. 23, senza nessuna modifica dell'assetto in vigore. Si tiene tuttavia a sottolineare come, ritenuta la natura delle attività interessate ad un eventuale ricorso, deve essere tolto l'effetto sospensivo. Si considera infatti che, ad esempio una revoca, debba avere quale effetto l'immediata cessazione della medesima.

CAPITOLO SETTIMO – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Competenza del Consiglio di Stato	<p>Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per l'applicazione della presente legge;b) individuare eventuali definizioni delle attività di sicurezza e di investigazione;c) regolamentare le modalità d'impiego di dispositivi di segnalazione, segnatamente di quelli installati su autoveicoli;d) approvare l'uso delle uniformi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio dell'autorizzazione;e) stabilire eventuali limitazioni in ambito di pubblicità;f) determinare le tasse relative all'autorizzazione;g) regolamentare ulteriori prescrizioni relative alla tessera di legittimazione e di riconoscimento, segnatamente il contenuto;h) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per stabilire i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale;i) prevedere eventuali eccezioni temporanee all'obbligo di formazione per il rappresentante responsabile;l) emanare ulteriori norme concernenti la formazione professionale, di base e continua.
--	---

Questo articolo pone la base legale per demandare al Consiglio di Stato le competenze che sarà necessario regolamentare nel relativo Regolamento di applicazione. Esso corrisponde in gran parte all'attuale art. 24 Lapis con alcune modifiche redazionali e l'aggiunta di alcune disposizioni conseguenti alla nuova impostazione normativa.

Art. 32

Obbligo di notifica da parte delle autorità	<p>¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.</p> <p>²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.</p> <p>³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.</p>
--	---

La norma al cpv. 1 pone un chiaro obbligo alle autorità amministrative cantonali e comunali ed a quelle giudiziarie, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

A quest'ultime è pure richiesto di segnalare d'ufficio i casi che possono richiedere un intervento del dipartimento competente (cpv. 2). Nello specifico si tratta in particolare dei casi che possono denotare carattere violento o pericoloso.

Questo articolo propone l'istituzione di obblighi analoghi a quelli stabiliti dall'art. 5 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RL 143.100), dall'art. 8 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 571.100), dall'art. 13 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (RL 945.100) e dall'art. 185 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 640.100).

L'introduzione di quest'obbligo di informazione è volto a consentire alle autorità di applicazione l'esercizio di un controllo più esteso ed incisivo sulla regolarità delle attività legate alla sicurezza e all'investigazione svolte da privati.

Al proposito annotiamo che a suo tempo il regime di questo tipo di norma era stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione della legislazione, la quale per valutarne l'ammissibilità giuridica, aveva sollecitato il contributo del funzionario addetto al servizio della protezione dei dati.

Per maggiori ragguagli si rinvia alle interessanti considerazioni espresse nel Rapporto commissionale del 12 maggio 1998 sul Messaggio 28 maggio 1997 concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (cfr. pag. 3-5; cfr. anche il messaggio pag. 7-9).

Art. 33

Validità delle autorizzazioni in vigore	Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge restano valide alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.
--	--

Siccome la presente revisione legislativa sancisce la modifica del tipo di autorizzazioni rilasciate, l'art. 33 provvede a mantenere la durata della validità delle autorizzazioni rilasciate sotto l'impero del previgente regime giuridico.

Come rilevato, la norma prevede la decadenza automatica delle autorizzazioni al più tardi entro il sopraggiungere del termine di validità residua. Le attuali autorizzazioni rilasciate hanno anch'esse una durata di validità massima di tre anni, pertanto al più tardi tre anni

dopo l'entrata in vigore della revisione, queste autorizzazioni si estingueranno automaticamente *ex lege*. Durante questo periodo transitorio il diritto anteriore mantiene la sua efficacia nei confronti delle autorizzazioni rilasciate sotto tale regime.

Entro il riferito periodo possono insorgere motivi che, in base all'applicazione dell'art. 10 Lapis, comportano la prematura decadenza dell'autorizzazione. In tali casi il rilascio di una nuova autorizzazione dovrà avvenire sotto l'impero del nuovo diritto.

Art. 34

Abrogazione	La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è abrogata.
--------------------	--

Trattandosi di una revisione totale la vigente legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 ed il relativo regolamento vengono abrogati.

Art. 35

Entrata in vigore	¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. ² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
--------------------------	--

IV. MODIFICHE DI ALTRE LEGGI

La delega dei controlli alle polizie comunali di cui all'art. 4 comporta l'adeguamento dell'elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali previsto all'allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RL 563.200; RLCPol). Considerando che alle polizie comunali spetteranno dei compiti di verifica del rispetto delle norme, in particolar modo per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni, si propone l'inserimento della seguente disposizione nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol:

5.12	Controlli e inchieste in materia di legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione	Verifica validità dell'autorizzazione LPPS. Lotta al lavoro senza autorizzazione LPPS.
-------------	--	---

V. USCITA DAL CONCORDATO DEL 12 NOVEMBRE 2010 SULLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA EFFETTUATE DA PRIVATI

Come detto in precedenza, il Parlamento ticinese nel corso del 2013 aveva deciso di aderire al Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati. Tuttavia, considerata la presente revisione totale e la decisione della CDDGP di sospendere a tempo indeterminato la messa in vigore di tale Concordato, si propone ora di denunciare l'uscita dallo stesso.

Conformemente con quanto previsto dall'art. 21 cpv. 2 del Concordato, ogni cantone firmatario può annunciare la propria disdetta per la fine di un anno civile osservando un termine di 12 mesi. L'uscita dal Concordato potrà quindi avvenire per la fine del 2020 nell'ipotesi in cui il presente Messaggio venga accettato prima del 31.12.2019, o per la fine del 2021 qualora la presente revisione sia approvata nel corso del 2020.

VI. LE CONSEGUENZE

1. Conseguenze sul personale

Per quanto riguarda le conseguenze sul personale, non è prevista alcuna modifica dell'organico, ritenuto che il processo autorizzativo e la conseguente verifica dei requisiti rientrano già attualmente tra le mansioni svolte dal servizio preposto.

Non si prevede un aumento dell'onere lavorativo neppure per quanto riguarda la gestione informatica della banca dati.

2. Conseguenze a livello di enti locali

Questa proposta determina una sola conseguenza a livello di Enti locali, e più precisamente a livello di Comuni, ovvero la possibilità da parte delle polizie comunali territorialmente competenti di effettuare dei controlli nell'ambito della Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione. Per questi enti non vi sono altre conseguenze rispetto allo stato attuale.

3. Conseguenze finanziarie

3.1 Costi d'investimento

Per quanto riguarda la messa in funzione della banca dati si può ipotizzare che le spese di investimento ammontino a circa 60'000 franchi *una tantum*.

Inoltre vi è da prevedere l'acquisto di una stampante di tessere, il cui costo dovrebbe essere circa 2'000 franchi.

Si rileva che i costi citati saranno assunti tramite i crediti di gestione corrente del Centro sistemi informativi, per i quali il preventivo sarà aggiornato di conseguenza.

3.2 Costi di gestione corrente

In merito alla banca dati si possono stimare circa 5'000 franchi annui per la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema. A questi costi vanno aggiunti i costi per l'acquisto del materiale delle tessere, il cui costo dovrebbe ammontare a circa 1'000 franchi annui.

Si rileva che i costi citati rientreranno nei crediti ordinari di gestione corrente del Centro sistemi informativi e della Polizia cantonale a contare dalla gestione 2020.

VII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa proposta rientra tra gli obiettivi delle linee direttive e nel piano finanziario 2015-2019, al capitolo 2.3 Popolazione e flussi migratori, sezione Popolazione – “Coordinamento e integrazione delle forze di sicurezza (pubbliche e private)”, poiché risponde alla necessità di una più efficace ed attenta coordinazione tra le forze di sicurezza pubbliche e private, ciò che, di riflesso, può avere delle ripercussioni positive sulla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Questa revisione contribuisce altresì a consolidare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, in particolare all'interno del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, attraverso un miglioramento della qualità e della professionalità per quanto attiene alla selezione e alla formazione degli agenti di sicurezza (capitolo 2.3 Popolazione e flussi migratori, sezione Popolazione – “Coordinazione per un'adeguata gestione delle persone in arrivo”).

Non da ultimo questa proposta coincide con quanto auspicato dalle varie considerazioni commissionali emerse negli ultimi anni (cfr. rapporto n. 6647 del 27 marzo 2013 della

Commissione della legislazione; rapporto di maggioranza no. 7398 della Commissione della gestione e delle finanze; rapporto no. 7334 del 24 settembre 2018 della Commissione speciale scolastica), concretizzando così la necessità di adeguamento delle normative cantonali in ambito di sicurezza privata. Si pensa in particolare all'istituzione dell'obbligo della formazione sia di base sia continua (anche per i responsabili delle agenzie) e al rafforzamento dei controlli sul rilascio delle autorizzazioni.

VIII. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Questa proposta è compatibile con la legge cantonale.

Questa proposta è compatibile con la legge federale.

IX. CONCLUSIONE

Poiché questo messaggio propone un nuovo testo di legge che tiene conto delle principali preoccupazioni emerse dagli atti parlamentari citati e da seguito alla decisione di sospendere a tempo indeterminato l'entrata in vigore del Concordato sulle prestazioni private di sicurezza, invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato a questo nuovo messaggio, decretando contestualmente l'uscita dal suddetto Concordato. Si tiene ulteriormente a ribadire che l'entrata in vigore della presente revisione potrà avvenire solamente in concomitanza con la messa in funzione dell'apposita banca dati, senza la quale non risulta possibile espletare i compiti previsti dalla legge stessa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 novembre 2019 n. 7762 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo **Disposizioni generali**

Art. 1

Scopo

La presente legge disciplina le prestazioni di compiti di sicurezza e di investigazione effettuate da privati o imprese che esercitano nel Cantone, su incarico di privati, riservato l'art. 3.

Art. 2

Campo d'applicazione

¹Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività:

- a) sorveglianza e controlli;
- b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale;
- c) protezione di persone o beni;
- d) trasporti securizzati di persone, beni o valori;
- e) investigazione;
- f) gestione di centrali d'allarme con sorveglianza audio e/o video.

²Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di:

- a) gestione di centrali d'allarme senza sorveglianza audio e/o video;
- b) servizio cassa e controllo biglietti;
- c) circolazione stradale di minima importanza;
- d) assistenza al pubblico o alla clientela.

³Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

⁴Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

Art. 3

Delega di compiti di sicurezza di minima importanza

Il Consiglio di Stato determina i compiti di sicurezza di minima importanza che l'ente pubblico può delegare a privati, autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 4

Delega dei compiti di controllo

¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:

- a) alle polizie comunali;
- b) alla commissione paritetica.

²I compiti di controllo demandati alla commissione paritetica sono definiti dalla delega conferita dal Servizio.

³I compiti di controllo demandati alle polizie comunali sono definiti dal regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012.

Capitolo secondo

Banca dati

Art. 5

Banca dati a) disposizioni generali

¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati cantonale delle persone che richiedono l'autorizzazione ad esercitare attività di sicurezza e investigazioni.

²Il Dipartimento è competente per la gestione della banca dati relativa alle attività private di sicurezza e/o di investigazione e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.

³Lo scopo della banca dati è il controllo dell'adempimento dei requisiti della presente legge da parte delle persone e delle società che operano nel settore della sicurezza e dell'investigazione privata, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla formazione ricevuta, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari e alle condizioni finanziarie.

⁵I dati trattati possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino a dopo 10 anni dallo scadere dell'autorizzazione.

⁶Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 6

b) disposizioni esecutive

¹Il Consiglio di Stato disciplina i particolari relativi alla banca dati, segnatamente:

- a) designa l'organo responsabile per il trattamento dei dati;
- b) le categorie di dati personali elaborati;
- c) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- d) l'archiviazione e la distruzione dei dati.

²L'organo responsabile per la banca dati relativa alle attività private di sicurezza e investigazione è il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della polizia cantonale. Gli altri servizi della polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.

Capitolo terzo Autorizzazioni

Sezione 1 In generale

Art. 7

Obbligo d'autorizzazione

¹Le attività di sicurezza e di investigazione di cui all'art. 2 cpv. 1, svolte da persone giuridiche o persone fisiche nel Cantone Ticino, sono soggette a preventiva autorizzazione.

²Soggiace all'obbligo di autorizzazione anche chi, a livello operativo, impartisce ordini o gestisce l'organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione sottoposte ad autorizzazione.

Art. 8

Tipi di autorizzazioni

¹Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni:

- a) agenzia di sicurezza e/o investigazione;
- b) direzione di un'agenzia;
- c) agenti di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un'agenzia;
- d) esercizio di attività svolte a titolo indipendente.

²L'impiego di cani di intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto unicamente ad una notifica preventiva.

Art. 9

Funzione del rappresentante responsabile

¹Il rappresentante responsabile è la persona fisica di riferimento nei confronti dell'autorità, alla quale è rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b).

²Ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile, formato ai sensi degli art. 17 e 20 del regolamento.

³Egli può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo delle attività di sicurezza e/o di investigazione, salvo eccezioni pronunciate dall'autorità designata dal Consiglio di Stato.

⁴Gli obblighi specifici che spettano al rappresentante responsabile sono definiti nel regolamento.

Art. 10

Personale di altri Cantoni

¹Le persone giuridiche e fisiche provenienti da un altro Cantone che intendono esercitare sul territorio cantonale attività di cui all'art. 2 cpv. 1 devono notificarsi al Dipartimento.

²A coloro che provengono da un Cantone in cui non è richiesta nessuna autorizzazione possono essere imposti oneri o condizioni supplementari.

³Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI).

Sezione 2

Presupposti per l'autorizzazione

Art. 11

Agenzia

Un'agenzia può ottenere un'autorizzazione d'esercizio se:

- a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento;
- b) è iscritta a registro di commercio cantonale;
- c) dispone di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una succursale in Ticino;
- d) ha designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di rappresentare la società.

Art. 12

Rappresentante responsabile

Può ottenere un'autorizzazione a dirigere un'impresa o una succursale chi:

- a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea rispettivamente dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno 2 anni;
- b) svolge l'attività professionale nell'impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di commercio;

- c) ha l'esercizio dei diritti civili;
- d) è persona di buona condotta e garantisce un'attività irreprensibile;
- e) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all'esercizio della professione;
- f) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14.

Art. 13

Agente di sicurezza o investigatore privato

¹Può ottenere un'autorizzazione ad esercitare l'attività di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente, chi:

- a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea rispettivamente dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) è persona di buona condotta e garantisce un'attività irreprensibile;
- d) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all'esercizio della professione;
- e) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14.

²Chi esercita a titolo indipendente, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, deve disporre di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento.

Art. 14

Rifiuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

Art. 15

Procedura di rilascio

¹L'autorizzazione è rilasciata, su istanza, dal Dipartimento competente.

²Per il rilascio dell'autorizzazione è riscossa una tassa.

³Il Dipartimento può sospendere la procedura di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione qualora a nome del richiedente risultino ancora pendenti delle fatture inerenti la presente legge.

Art. 16

Durata e validità

¹L'autorizzazione è valida 3 anni e non è trasferibile.

²Su richiesta può essere rinnovata purché i presupposti per il rilascio siano adempiuti e non vi siano motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 14.

³Il Dipartimento competente può rilasciare delle autorizzazioni di durata inferiore a 3 anni.

Sezione 3

Revoca ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 17

Estinzione

L'autorizzazione si estingue:

- a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
- b) con la rinuncia del titolare;
- c) con la revoca definitiva.

Art. 18

Revoca

¹Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione a chiunque:

- a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
- c) in qualità di titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a), b) e d), non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta.

²Il Dipartimento può inoltre revocare l'autorizzazione all'impresa di sicurezza e/o di investigazione qualora uno o più dipendenti violino gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamento applicabili.

³Il Dipartimento comunica ai terzi interessati la decisione di revoca.

Capitolo quarto

Obblighi dei titolari di un'autorizzazione

Art. 19

Doveri in relazione alle autorità

¹Il titolare di un'autorizzazione deve:

- a) annunciare alla polizia cantonale la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente importanti qualora il suo intervento si riveli necessario;
- b) informare su richiesta la polizia sulle misure di intervento adottate o previste;
- c) evitare di ostacolare le azioni della polizia, di enti di primo soccorso o di altre autorità; essi sono tenuti a collaborare con le autorità di polizia;
- d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate in relazione alle attività della polizia;
- e) trasmettere alla polizia cantonale qualunque oggetto e/o informazione che potrebbe avere rilevanza penale;
- f) identificarsi per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora richiesto.

²Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.

Art. 20

Rapporto con terzi

¹La facoltà di intervento su terze persone è riservata esclusivamente agli agenti di sicurezza autorizzati ai sensi della legge.

²L'agente o l'investigatore privato, su richiesta, deve definire la sua identità e precisare alla persona in questione che ha facoltà di opporre un rifiuto, in particolar modo alle misure di controllo d'identità e di perquisizione personale.

³A chiunque non sia in possesso della necessaria autorizzazione è fatto divieto di adottare un comportamento atto ad indurre terze persone a credere che egli stia esercitando delle attività soggette ad autorizzazione. In caso di dubbio decide il Servizio.

Art. 21

Primo intervento

¹Nell'esercizio delle loro attività, gli agenti di sicurezza, gli investigatori come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.

²Essi non possono ricorrere all'esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità:

- a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente alle disposizioni del codice penale svizzero;
- b) esercizio del diritto di domicilio;
- c) arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 218 del codice di procedura penale;

- d) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni;
- e) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.

Art. 22

Perquisizione personale

¹Gli agenti di sicurezza autorizzati che hanno seguito la formazione specifica possono perquisire persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.

²Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di, armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.

³Gli oggetti di cui al capoverso 2 sono immediatamente trattenuti dal personale delle agenzie private di sicurezza.

⁴La polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.

Art. 23

Armi ed equipaggiamento

¹Il Consiglio di Stato stabilisce le attività per le quali può essere richiesto il permesso di porto d'armi nonché le prescrizioni in materia di armi e equipaggiamento.

²Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle armi.

Capitolo quinto Aspetto esteriore

Art. 24

Tessera di legittimazione

¹Oltre all'autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale.

²Scaduta l'autorizzazione i titolari sono obbligati a restituire la tessera all'autorità competente.

³Gli agenti di sicurezza, nell'esercizio della loro attività, sono obbligati ad avere sempre con sé la tessera ufficiale e a portarla in maniera visibile.

⁴Non soggiacciono all'obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli investigatori, in civile, qualora svolgono attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.

Art. 25

Tessera di riconoscimento

Le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un investigatore stia esercitando.

Art. 26

Uniformi, emblemi e veicoli

¹L'immagine delle imprese di sicurezza e/o investigazione e l'aspetto dei loro agenti dev'essere chiaramente distinguibile rispetto alle autorità e istituzioni statali. In particolare:

- a) le uniformi, gli stemmi, gli emblemi, le tessere di riconoscimento e i veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia;
- b) le imprese di sicurezza e/o investigazione e i loro impiegati devono astenersi dall'uso, per designarsi, del termine "polizia" o di qualunque derivato da questo sostantivo.

²Il preventivo preavviso del Dipartimento è d'obbligo e vincolante.

Capitolo sesto

Sanzioni e procedura di ricorso

Art. 27

Punibilità

Sono punibili ai sensi della presente legge:

- a) il rappresentante responsabile ai sensi dell'art. 9;
- b) gli agenti di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti;
- c) coloro che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività che soggiacciono alla presente legge.

Art. 28

Contravvenzioni

¹È punibile con una multa di almeno 200 franchi fino ad un massimo di 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.

²L'importo minimo per chi esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un'autorizzazione conformemente alla presente legge è fissato a 500 franchi.

³L'importo minimo per il rappresentante responsabile che contravviene ai suoi obblighi è fissato a 2'000

⁴Sono applicabili le disposizioni del codice penale svizzero relative alle contravvenzioni.

⁵Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

Art. 29

Competenza

Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 30

Ricorso

¹Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³I ricorsi di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.

Capitolo settimo

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

Competenze del Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per l'applicazione della presente legge;
- b) individuare eventuali definizioni delle attività di sicurezza e di investigazione;
- c) regolamentare le modalità d'impiego di dispositivi di segnalazione, segnatamente di quelli installati su autoveicoli;
- d) approvare l'uso delle uniformi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio dell'autorizzazione;
- e) stabilire eventuali limitazioni in ambito di pubblicità;
- f) determinare le tasse relative all'autorizzazione;
- g) regolamentare ulteriori prescrizioni relative alla tessera di legittimazione e di riconoscimento, segnatamente il contenuto;
- h) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per stabilire i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale;
- i) prevedere eventuali eccezioni temporanee all'obbligo di formazione per il rappresentante responsabile;
- l) emanare ulteriori norme concernenti la formazione professionale, di base e continua.

Art. 32

Obbligo di notifica da parte delle autorità

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

Art. 33

Validità delle autorizzazioni in vigore

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge restano valide alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.

Art. 34

Abrogazione

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è abrogata.

Art. 35

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.